


DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI



LEX ECCLESIAE FUNDAMENTALIS

DOCUMENTI DEL PROCESSO DI ELABORAZIONE
1959 - 1983



© 2025 – Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica
© 2025 – Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana
00120 Città del Vaticano
Tel. 06.698.45780
E-mail: commerciale.lev@spc.va
www.libreriaeditricevaticana.va

ISBN: 978-88-266-1030-6

INDICE GENERALE

ABBREVIAZIONI	13
CRITERI DI EDIZIONE	15
PRESENTAZIONE	17
INTRODUZIONE GENERALE	23
1. Storia e fasi del progetto della LEF.	23
2. L'ultimo schema della LEF e l'eredità del progetto	38
3. Contenuti del volume.	45
PRIME IDEE PREPARATORIE: I PRODROMI DELLA LEF	49
CAPITOLO I. FASE PRELIMINARE (1963-1965)	
I.1. Praenotanda I. Primi gressus LEF	53
I.2. Acta conventus Consultorum PCCICR (6-8.V.1965)	
I.2.1. Sessiones plenariae Consultorum. Constitutio trium Sub-commissionum praeparatoriarum	55
I.2.2. Sessiones Primae Subcommissionis Consultorum	60
I.3. Schema propositum a Relatore primae Subcommissionis praepara-toriae	
I.3.1. Litterae transmissionis schematis ad Consultores primae Subcommissionis	67
I.3.2. Schema a Relatore propositum: Ius Constitutionale Eccle-siae	68
I.4. Subcommisso Praeparatoria Prima. Sessio die 15 Septembris 1965 habita. Brevis synthesis responsionum a Consultoribus de relatione paranda propositarum	76
I.5. Subcommisso Praeparatoria Prima. Sessio die 27 Septembris 1965 habita	88
I.6. «Quaestiones fundamentales» ad membra PCCICR propositas	92
I.7. Relatio Primae Commissionis Praeparatoriae Consultorum PCCICR	
I.7.1. I. Relatio praeliminaris	95

Indice generale

I.7.2.	II. De hypothesi unius vel duplicitis Codicis et de Codice fundamentali	97
I.7.3.	III. Delineatio iuris constitutionalis Ecclesiae	106
I.8.	Sessio plenaria Em.morum Cardinalium (25.XI.1965). Relatio	114

CAPITOLO II. SCHEMI INIZIALI (1965-1967)

II.1.	Praenotanda II. Prima et altera quaedam adumbratio propositionis LEF	121
II.2.	Schema I (VI.1966): Codex Ecclesiae fundamentalis (Prima quaedam adumbratio Propositionis)	
II.2.1.	Prooemium	125
II.2.2.	Caput I. De Ecclesia (cann. 1-21)	125
II.2.3.	Caput II. De Ecclesiae munere docendi (cann. 22-28)	132
II.2.4.	Caput III. De Ecclesiae munere sanctificandi (cann. 29-32)	133
II.2.5.	Caput IV. De Ecclesiae munere regendi (cann.33-66)	135
II.3.	Sessio Commissionis privatae et Consilii Centralis ad studium quaestione "Codicis Ecclesiae fundamentalis" (26-27.VII.1966). Relatio	143
II.4.	Brevis relatio de altero schemate Legis fundamentalis Ecclesiae (1.III.1967)	149
II.5.	Schema II (1.III.1967): Lex Ecclesiae fundamentalis (Altera quaedam adumbratio propositionis)	
II.5.1.	Prooemium	151
II.5.2.	Caput I. De Ecclesia (cann. 1-48)	151
II.5.3.	Caput II. De Ecclesiae muneribus (cann. 49-78)	166
II.5.4.	Caput III. De Ecclesiae et hominum consortione (cann. 79-88)	177
II.6.	Consilium Centrale. Sessio diebus 3-7 Aprilis 1967 habita	182
II.7.	Animadversiones ad Alteram adumbratam propositionem LEF	
II.7.1.	I. Animadversiones generales	190
II.7.2.	II. Animadversiones particulares: scil. ad [proemium et] singulos canones	195

CAPITOLO III. SCHEMA III (1967-1969)

III.1.	Praenotanda III. Praeparatio "Textus prioris" Coetus speciali studiorum LEF	245
III.2.	Coetus studiorum «De Lege Fundamentali Ecclesiae». Sessio I (28-31.X.1968)	249
III.2.1.	I. Animadversiones generales	250

Indice generale

III.2.2.	II. Animadversiones ad singulos canones [Pooemium; cann. 1-12]	258
III.3.	Coetus studiorum «De Lege Fundamentalici Ecclesiae». Sessio II (3- 7.III.1969) (Examina canonum 13-36).	288
III.4.	Coetus studiorum «De Lege Fundamentalici Ecclesiae». Sessio III (16- 24.V.1969), (Examina canonum 37-72, 72 bis-88)	333
III.5.	Schema III (24.V.1969): Lex Ecclesiae fundamentalis. Textus prior	
III.5.1.	Pooemium	364
III.5.2.	Caput I. De Ecclesia seu de Populo Dei (cann. 1-49)	365
III.5.3.	Caput II. De Ecclesiae muneribus (cann. 50-82)	380
III.5.4.	Caput III. De Ecclesiae et hominum consortione (cann. 83- 94)	392
III.6.	Relatio super tertio schemate Legis Ecclesiae Fundamentalis (20.IX.1969)	
III.6.1.	I. Brevis conspectus laboris peracti	397
III.6.2.	II. Structura Legis Fundamentalis in schemate propositae.	399
III.6.3.	III. Animadversiones generales quae factae atque perpensae sunt in disceptationibus	400
III.6.4.	IV. Animadversiones ad prooemium et ad singulos canones.	404

CAPITOLO IV. ELABORAZIONE DELLO SCHEMA IV (1969-1970)

IV.1.	Praenotanda IV. Consultatio super “Textus prior” et praeparatio “Textus emendatus” a Coetu speciali studiorum «De Lege Funda- mentalici Ecclesiae»	449
IV.2.	Animadversiones ad Schema tertium, factae ab Em.mis Cardinalibus, membris Commissionis, a S. Congregatione pro doctrina Fidei nec- non a theologis, membris Commissionis internationalis theologorum (19.V.1970/16.VII.1970)	454
IV.2.1.	Animadversiones generales de schemate	456
IV.2.2.	Animadversiones particulares de prooemio et canonibus 1- 61	466
IV.2.3.	Animadversiones particulares de canonibus 62-94.	552
IV.3.	Coetus studiorum «De Lege Fundamentalici Ecclesiae». Sessio IV (19- 23.V.1970). Relatio	597
IV.3.1.	Animadversiones generales de schemate	598
IV.3.2.	Animadversiones particulares de prooemio et canonibus 1-29 . . .	601
IV.3.3.	Aliae quaestiones hac in sessione pertractatae	609
IV.4.	Coetus studiorum «De Lege Fundamentalici Ecclesiae». Sessio V (20- 25.VII.1970).	611

Indice generale

IV.4.1.	Animadversiones ad cann 30-49 (Art. 2 Capitis I)	611
IV.4.2.	Animadversiones circa Caput II (cann. 50-82)	618
IV.4.3.	Animadversiones circa Caput III (cann. 83-94)	629
IV.4.4.	Generalis animadversio a Card. Wright de vi Legis Fundamentalis facta	632
IV.5.	Schema IV (25.VII.1970): Lex Ecclesiae Fundamentalis. Textus emendatus	
IV.5.1.	Prooemium	634
IV.5.2.	Caput I. De Ecclesia seu de Populo Dei (cann. 1-50)	635
IV.5.3.	Caput II. De Ecclesiae muniberis (cann. 51-83)	650
IV.5.4.	Caput III. De Ecclesiae et hominum consortione (cann. 84-95)	662
IV.6.	Relatio super schemate quarto Legis Ecclesiae Fundamentalis (30.XI.1970)	668
IV.6.1.	I. Animadversiones generales ad schema propositae	669
IV.6.2.	II. Declaratio emendationum in textu recognito	677
IV.6.2.1.	Prooemium	677
IV.6.2.2.	Caput I. De Ecclesia seu de Populo Dei (cann. 1-50)	678
IV.6.2.3.	Caput II. De Ecclesiae muniberis (cann. 51-83)	689
IV.6.2.4.	Caput III. De Ecclesiae et hominum consortione (cann. 84-95)	699

CAPITOLO V. CONSULTAZIONE DELL'EPISCOPATO E SCHEMI V E VI (1970-1973)

V.1.	Praenotanda V. Consultatio universi Episcopatus catholici et adumbrata propositio novi schematis	705
V.2.	Relatio communis universas contrahens generales animadversiones ad schema (quartum) Legis Ecclesiae Fundamentalis ab Episcopis propositas (12.V.1972). Fragmentum initiale	713
V.3.	Relatio (apparata post Sessione II Coetus parvi) universas contrahens generales animadversiones ad schema (quartum) Legis Ecclesiae Fundamentalis ab Episcopis propositas (X.1972)	719
V.3.1.	I. De fine et natura LEF deque eius materia in genere	720
V.3.2.	II. De titulo seu inscriptione LEF	727
V.3.3.	III. De valore Legis Fundamentalis seu de hierarchia normarum	728
V.3.4.	IV. Relatio schematis LEF ad doctrinam Concilii Vaticani II	731
V.3.5.	V. De materia LEF, praesertim magis in specie	737
V.3.6.	VI. De stilo litterario seu orationis forma LEF	752
V.3.7.	VII. De structura interna et divisione LEF	755
V.3.8.	VIII. De methodo adhibenda in ulterius elaboranda LEF	762

Indice generale

V.4.	Coetus studiorum «De Lege Fundamentali Ecclesiae». Sessio VI (20-23.XI.1972)	764
V.4.1.	I. De fine et natura LEF deque eius materia in genere	765
V.4.2.	II. De titulo seu inscriptione LEF	767
V.4.3.	III. De valore LEF seu de Hierarchia normarum	768
V.4.4.	IV. De relatione schematis ad doctrinam Concilii Vaticani II.	770
V.4.5.	V. De materia LEF praesertim magis in specie	773
V.4.6.	VI. De stilo litterario seu orationis forma LEF	784
V.4.7.	VII. De structura interna et divisione LEF	785
V.5.	Schema V (IV-V.1973). Lex Ecclesiae fundamentalis seu Ecclesiae Catholicae universae lex canonica fundamentalis. Schematis secundum generales Episcoporum animadversiones emendati prima quaedam adumbratio	
V.5.1.	Promoemium	787
V.5.2.	Caput I. De Ecclesia (cann. 1-56)	788
V.5.3.	Caput II. De Ecclesiae muniberis (cann. 57-85)	803
V.6.	Schema VI (X.1973). Lex Ecclesiae fundamentalis seu Ecclesiae Catholicae universae lex canonica fundamentalis. Schematis secundum generales Episcoporum animadversiones emendati quaedam adumbratio	
V.6.1.	Promoemium	812
V.6.2.	Titulus I. De Ecclesia (cann. 1-53)	816
V.6.3.	Titulus II. De Ecclesiae muniberis (cann. 54-82)	828
V.6.4.	Normae finales (cann. 83-86)	837

CAPITOLO VI. SCHEMA VII PREPARATO DAL COETUS MIXTUS (1973-1976)

VI.1.	Praenotanda VI. Apparatus novi schematis a Coetus mixto	839
VI.2.	Coetus studiorum «De Lege Fundamentali Ecclesiae». Sessio VII (17-22.XII.1973). Relatio	846
VI.2.1.	I. De Promoemio	848
VI.2.2.	II. De schematis parte dispositiva (Titulus I. De Ecclesia. Caput I: De christifidelibus omnes)	857
VI.3.	Coetus studiorum «De Lege Fundamentali Ecclesiae». Sessio VIII (23-26.IV.1974)	882
VI.3.1.	I. Animadversiones ad canones in praecedenti sessione studii probatos (oretenus factae)	883
VI.3.2.	II. Sequitur examen singulorum canonum novi schematis (cann. 29-36)	890
VI.3.3.	Appendix canonum in VII et VIII Sessionibus adprobati (cann. 1-36)	910

Indice generale

VI.4.	Propositio Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo	918
VI.5.	Coetus studiorum «De Lege Fundamentalali Ecclesiae». Sessio IX (17- 21.III.1975)	921
VI.5.1.	I. Examen cann. 35-65	922
VI.5.2.	II. Pertractatio quaestione de momento quo potestas pri- matialis Summi Pontificis conferetur	948
VI.5.3.	III. Quaestio breviter perpenditur, quae habetur in proposi- tione PCCICOR, de Patriarchis et Archiepiscopis Maioribus.	960
VI.5.4.	Appendix canonum in IX Sessione adprobati (cann. 35-65)	961
VI.6.	Coetus studiorum «De Lege Fundamentalali Ecclesiae». Sessio X (23- 27.II.1976)	969
VI.6.1.	Examen canonum Capitis II (De Ecclesiae munere sanctifi- candi).	970
VI.6.2.	Examen canonum Capitis III (De Ecclesiae munere regendi)	973
VI.6.3.	Examen canonum «Normae finales»	987
VI.6.4.	Quaestiones quae magis respiciunt Orientales	989
VI.6.5.	Appendix canonum in X Sessione adprobati (novi cann. 40- 42 et cann. 66-86).	995
VI.7.	Schema VII (VI.1976): Lex Ecclesiae Fundamentalis seu Ecclesiae Ca- tholicae universae lex canonica fundamentalis	
VI.7.1.	Prooemium	996
VI.7.2.	Titulus I. De Ecclesia (cann. 1-54)	1000
VI.7.3.	Titulus II. De Ecclesiae muniberis (cann. 55-82)	1012
VI.7.4.	Normae finales (cann. 83-86).	1020
CAPITOLO VII. SCHEMI VIII E IX E CONCLUSIONE DEI LAVORI (1977-1981)		
VII.1.	Praenotanda VII. Postrema recognitio Schematis LEF et epilogus	1023
VII.2.	Observationes ad Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis a. 1976 a Membris PCCICR necnon PCCICOR propositae	1033
VII.2.1.	Aestimatio generalis	1033
VII.2.2.	Observationes generales	1038
VII.2.3.	Observationes particulares. Titulus I	1041
VII.2.4.	Titulus II	1068
VII.2.5.	Normae finales	1078
VII.3.	Coetus studiorum «De Lege Fundamentalali Ecclesiae». Sessio XI (24- 29.IX.1979)	1079
VII.3.1.	Observationes generales	1080
VII.3.2.	Observationes particulares (cann. 1-28)	1082

Indice generale

VII.4.	Coetus studiorum «De Lege Fundamentalii Ecclesiae». Sessio XII (7-12.I.1980)	1100
VII.4.1.	Animadversiones generales ad Caput II (Tituli I) et examen canonum 29-49	1100
VII.4.2.	Animadversiones generales ad Caput III (Tituli I) et examina canonum 50-86	1112
VII.5.	Schema VIII (I.1980): Lex Ecclesiae Fundamentalis seu Ecclesiae Catholicae universae lex canonica fundamentalis	
VII.5.1.	Titulus I. De Ecclesia (cann. 1-55)	1133
VII.5.2.	Titulus II. De Ecclesiae muniberis (cann. 56-83)	1145
VII.5.3.	Normae finales (cann. 84-87)	1152
VII.6.	Iter laboris ad praeparandum schema de Lege Ecclesiae Fundamen-tali	1154
VII.7.	Schema IX (24.IV.1980): Lex Ecclesiae Fundamentalis seu Ecclesiae Catholicae universae lex canonica fundamentalis	
VII.7.1.	Titulus I. De Ecclesia (cann. 1-54)	1162
VII.7.2.	Titulus II. De Ecclesiae muniberis (cann. 55-82)	1177
VII.7.3.	Normae finales (cann. 83-86)	1187
VII.8.	Relatio de labore peracto in apparando schemate Legis Ecclesiae Fundamentalis, de eiusdem contentu atque de quibusdam difficulta-tibus agitatis adversus opportunitatem ipsius Legis Ecclesiae Funda-mentalis (5.I.1981)	1188
VII.9.	Coetus specialis Praesulum «De Lege Ecclesiae Fundamentalii». Adu-natio (3.III.1981)	1194
VII.10.	Relatio de Audientia Em.mo Cardinali P. Felici a Summo Pontifice Ioanne Paulo II concessa (1.XII.1981)	1204

APPENDICE DOCUMENTALE

1.	Nota del Santo Padre Paolo VI consegnata a P. Bidagor da S.E. Mons. Dell'Acqua, 8 marzo 1965	1207
2.	Lettera privata di risposta del Rev. P. Bidagor a S.E. Angelo Dell'Acqua al documento precedente [1], 28 marzo 1965	1207
3.	Appunti sull'opportunità e sull'utilità di redigere due Codici di Diritto Canonico, Latino ed Orientale, Allegato al documento [2])	1209
4.	Argomenti per la Sessione plenaria dei Consultori del 6, 7, 8 maggio 1965 (Promemoria)	1215
5.	Voto di S.E. D. Staffa allegato alla Relatio della Sessione Preparatoria della prima Sotto-commissione del 7 maggio 1965	1217

Indice generale

6.	Lettera di costituzione della «Commissio privata» per studiare la questione del « <i>Codex Ecclesiae Fundamentalis</i> », 26 giugno 1966	1218
7.	Documento di costituzione del « <i>Coetus studiorum de Lege Fundamentalis Ecclesiae</i> », 22 aprile 1967	1219
8.	Lettera di S.E. P. Felici ai membri del « <i>Coetus studiorum de Lege Fundamentalis Ecclesiae</i> , 8 Maggio 1967	1220
9.	Lettera del Card. P. Felici con cui si trasmette al Sommo Pontefice dello « <i>Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis</i> », 4 ottobre 1969	1220
10.	Relatio del Presidente della Commissione ai Padri durante il Sinodo Straordinario dei Vescovi del 1969, 21 ottobre 1969	1221
11.	Lettera di trasmissione al cardinale Presidente della Commissione Teologica Internazionale dello « <i>Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis</i> », 21 ottobre 1969	1224
12.	Lettera circolare di trasmissione ai membri della PCCICR dello « <i>Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis</i> », 24 ottobre 1969	1225
13.	Lettera di risposta di S.E. Card. Šeper al Cardinale Presidente della PCCICR, 4 novembre 1969	1226
14.	Lettera di trasmissione alla S.C. per la Dottrina della Fede dello « <i>Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis</i> », 6 novembre 1969	1227
15.	Lettera di trasmissione ai consultori del <i>Coetus centralis</i> e del <i>Coetus studiorum "De Lege Fundamentalis"</i> dello « <i>Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis</i> », 27 novembre 1969	1228
16.	Lettera del Relatore W. Onclin al Cardinale Presidente della PCCICR, 11 maggio 1970	1228
17.	Promemoria allegato alla lettera di S.Em.za il Card. Felici al Sommo Pontefice, 30 dicembre 1970	1229
18.	Lettera del Segretario di Stato (n. 178.612) a S.Em.za il Card. Felici, 8 febbraio 1971	1230
19.	Lettera circolare a tutti i Vescovi con la quale si inviano il testo della LEF per le osservazioni e la Relatio, 10 febbraio 1971	1231
20.	Lettera circolare a tutti i consultori della PCCICR con la quale si trasmette il testo della LEF per le osservazioni, 5 marzo 1971	1232
21.	Lettera all'Unione dei Superiori Generali con la quale si si trasmette il testo della LEF per le osservazioni, 9 marzo 1971	1233
22.	Procedura per lo studio delle osservazioni alla « <i>Lex Ecclesiae Fundamentalis</i> », 6 aprile 1971	1234

Indice generale

23.	«Procedura per lo studio delle osservazioni alla LEF», nota di S.Em.za il Card. Felici circa il metodo per organizzare le osservazioni dei Vescovi del 20 gennaio 1972, relative al IV Schema, con incluso un elenco dei membri del <i>Parvus coetus</i>	1235
24.	“Appunto per il Santo Padre” dell’Em.mo Card. Felici, 17 luglio 1972	1237
25.	Lettera di S.Em.za il Card. Felici al Rev. Onclin, relatore, 22 luglio 1972	1239
26.	Lettera circolare di convocazione ai consultori del Coetus “De Lege Fundamentalis” per la VI sessione di studio del 20-24 novembre 1972, 12 ottobre 1972.	1239
27.	Relazione del Card. Felici sullo schema della LEF, per la riunione dei Cardinali Prefetti dei Dicasteri, 12 gennaio 1973	1240
28.	Lettera circolare ai consultori del <i>Parvus Coetus</i> “De Lege Fundamentalis” di convocazione della III sessione di studio del 7-9 maggio 1973, 14 aprile 1973.	1243
29.	Lettera circolare ai consultori del Coetus “De Lege Fundamentalis” di convocazione della VII sessione di studio del 17-22 dicembre 1973, 23 ottobre 1973	1244
30.	Lettera circolare di convocazione ai consultori della PCCICOR per la VIII sessione di studio del 22-27 aprile 1974, 26 marzo 1974	1245
31.	Lettera circolare di convocazione ai consultori del Coetus “De Lege Fundamentalis” per la IX sessione di studio del 17-21 marzo 1975, 27 gennaio 1975.	1245
32.	Lettera circolare ai cardinali membri della PCCICR, non presenti alla plenaria del 1977, con la quale si trasmette il nuovo schema della Legge Fondamentale, 1 giugno 1977	1246
33.	Lettera circolare di convocazione ai consultori del Coetus mixtus “De Lege Fundamentalis” della XI sessione di studio del 24-29 settembre 1979, 12 maggio 1979.	1247
34.	Lettera circolare di convocazione ai membri del Coetus <i>praesulum</i> per la sessione unica di studio del 3 marzo 1981, 9 gennaio 1981.	1247
35.	Discorso del Card. Felici al Coetus <i>praesulum</i> del 3 marzo 1981	1248

ALLEGATI

I.	Iter laboris ad praeparandam LEF	1253
II.	Index Schematum LEF	
	- Delineatio iuris constitutionalis Ecclesiae (X.1965)	1261
	- Schema I (VI.1966): Codex Ecclesiae fundamentalis (Prima quaedam adumbratio propositionis).	1261

Indice generale

- Schema II (1.III.1967): Lex Ecclesiae fundamentalis (Altera quaedam adumbratio propositionis)	1262
- Schema III (24.V.1969): Lex Ecclesiae Fundamentalis (Textus prior)	1263
- Schema IV (25.VII.1970): Lex Ecclesiae Fundamentalis (Textus emendatus)	1264
- Schema V (IV-V.1973): Lex Ecclesiae fundamentalis seu Ecclesiae Catholicae universae lex canonica fundamentalis (Schema-tis secundum generales Episcoporum animadversiones emen-dati prima quaedam adumbratio)	1265
- Schema VI (X.1973): Lex Ecclesiae fundamentalis seu Ecclesiae Catholicae universae lex canonica fundamentalis (Schematis secundum generales Episcoporum animadversiones emendati quaedam adumbratio)	1266
- Schema VII (27.II.1976): Lex Ecclesiae Fundamentalis seu Eccle-siae Catholicae universae lex canonica fundamentalis	1267
- Schema VIII (12.I.1980)/IX (24.IV.1980): Lex Ecclesiae Funda-mentalis seu Ecclesiae Catholicae universae lex canonica fun-damentalis	1268
III. Membri, esperti e Coetus che hanno lavorato per preparare la LEF	
1. Presidenti, Segretari e Membri (PCCICR et PCCICOR)	1269
2. Periti	1271
3. Commissioni e coetus studiorum	1276
4. Coetus specialis Praesulum	1281
IV. Canoni LEF inseriti nel CIC e nel CCEO	1283
V. Informazioni circa la LEF in «Communicationes»	1285
VI. Documenti contenuti in A&D.LEF e loro collocazione in Arch.DTL e in questo volume	1287
INDICE DEI NOMI	1299

PRESENTAZIONE

Il Santo Padre Giovanni Paolo II, nella costituzione apostolica *Sacrae disciplinae leges* con cui fu promulgato il vigente Codice di diritto canonico nel febbraio 1983, definì con precisione il nuovo corpo di norme universali della Chiesa come il risultato di un “grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico” il magistero del Concilio Vaticano II e, in particolare modo, la sua dottrina ecclesiologica. Infatti, pur con la consapevolezza dell’impossibilità di “tradurre perfettamente in linguaggio canonistico l’immagine della Chiesa” – come affermato subito dopo dallo stesso Santo Pontefice – coloro che, una volta conclusa l’assise conciliare, parteciparono ai lavori di revisione del *Codex Iuris Canonici* del 1917, si sforzarono, accomunati da un impegno che durò diversi anni, di realizzare questo passaggio nei limiti di quanto possibile alla tecnica giuridica.

L’immagine usata dal Pontefice risultava adeguata, in generale, in riferimento ai canoni contenuti nel Codice; tuttavia ciò era particolarmente vero rispetto ad un documento, la “Legge Fondamentale della Chiesa” che, come è noto, non riuscì a vedere la luce come legge a sé stante, come verrà illustrato e documentato nel corso del presente volume; essa tuttavia si trovò, per l’intera codificazione, proprio al centro della riflessione canonistica sul magistero del Concilio Vaticano II. L’iniziale progetto di revisione dell’ordinamento canonico, infatti, portato avanti da san Paolo VI, prevedeva che assieme ai due corpi codiciali, uno per la Chiesa latina e l’altro per le Chiese orientali, fosse preparato un primo testo normativo, ‘fondamentale’, comune per tutta la Chiesa, che traducesse in formule precise i principali contenuti della fede cattolica riguardanti la conformazione storica della *communio Ecclesiarum*. Poi, lungo l’intero periodo dei lavori di rinnovo della legislazione canonica, l’elaborazione dei successivi schemi della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* risultò il principale laboratorio della conversione in categorie giuridiche e canoniche del magistero conciliare, e i canoni che faticosamente, ma rigorosamente, furono allora redatti, esprimevano, per quanto possibile, le conseguenze giuridiche, nell’ordine sociale della Chiesa, relative alla comune condizione di battezzato, o all’autorità affidata ai Pastori, la struttura delle comunità cristiane, gli elementi essenziali dei sacramenti, e così via.

Alla fine, motivi prudenziali consigliarono di non pubblicare come tale una “Legge Fondamentale della Chiesa”, anche per evitare che la scelta fosse erroneamente interpretata come la volontà di conformarsi agli stereotipi del moderno costituzionalismo, in contrasto con le categorie della Chiesa, che la caratterizzano fin dalla sua fondazione, del tutto specifiche e proprie. Si decise

Presentazione

allora di trasferire nei due Codici – latino e orientale – i canoni di maggior rilievo presenti nella “Legge Fondamentale” che era stata preparata, inserendoli sistematicamente, all’interno del corpo codiciale, nelle collocazioni rispondenti ai rispettivi argomenti, come apertura dei canoni predisposti dai rispettivi gruppi di lavoro. Alla fine, complessivamente, circa la metà dei testi dell’ultimo schema della Lex Ecclesiae Fundamentalis si trovano adesso, con uguale redazione, promulgati nell’uno e nell’altro codice, latino e orientale, generalmente all’inizio delle corrispondenti sezioni, al fine di impostare e dare luce interpretativa ai canoni successivi.

Tutto l’impegno allora profuso per far sì che i testi normativi fossero permeati della dottrina del Concilio, consolidato negli anni di revisione del Codice in successivi schemi che accoglievano la maturazione e lo sviluppo della teologia posteriore, si esplicò attraverso una costante e intensa consultazione dell’intero episcopato mondiale, delle Università ecclesiastiche e di centinaia di esperti, mediante l’invio periodico degli schemata elaborati dalla Commissione. Il lavoro fu enorme, e portò all’attenzione della Commissione migliaia di osservazioni, catalogate, studiate e oggetto di continuo confronto e riflessione: questo immenso processo ebbe poi come frutto, attraverso una sapiente e puntuale redazione dei canoni, ciascuno elaborato con particolare cura, una legislazione codiciale di ampio respiro giuridico e pastorale. Tutto ciò fa comprendere appieno la vibrante affermazione di san Giovanni Paolo II che, nella costituzione di promulgazione, attesta che il Codice, nel suo oggettivo contenuto, rispecchia la sollecitudine collegiale per la Chiesa di tutto l’episcopato e che dunque esso, pur costituendo un atto di natura primaziale, “deve essere considerato come il frutto di una collaborazione collegiale scaturita dal confluire di energie da parte di persone e istituzioni specializzate sparse in tutta la Chiesa”.

I testi provenienti dalla Legge Fondamentale, pur disseminati nei corpi normativi, sono inevitabilmente legati da un filo conduttore comune che conferisce loro particolare autorevolezza e valore direttivo all’interno del sistema giuridico della Chiesa. Essi costituiscono, di fatto, i pilastri maestri dell’ordinamento canonico e, riportando spesso le redazioni dei documenti conciliari, possiedono indubbiamente uguale stabilità nel tempo, sempre rimanendo aperti all’eventuale sviluppo delle norme da parte dell’episcopato locale.

Pur senza il valore formale del termine, l’insieme di tali norme costituiscono il diritto fondamentale della Chiesa, costituendone le direttive, non tanto formalmente quanto per il loro valore intrinseco, perché permeati dalla dottrina del Concilio Vaticano II. E questo concetto, ancora una volta, fu con fermezza sostenuto da san Giovanni Paolo II nel solenne discorso citato prima: “certo è che i postulati conciliari come le direttive pratiche tracciate al ministero della Chiesa, trovano nel nuovo Codice esatti e puntuali riscontri, a volte perfino verbali”.

Presentazione

Perciò, i lavori svolti per oltre quindici anni attorno alla Legge Fondamentale non sono da considerare come un progetto fallito, abbandonato in un cassetto, poiché gli studi storici, canonistici e teologici che essa comportò si sono rivelati estremamente utili per impostare coerentemente le diverse istituzioni, arricchire e migliorare tecnicamente l'uno e l'altro Codice, e per approfondire le basi della scienza canonica come prova l'ampia bibliografia suscitata da tale progetto di legge. Tali norme contengono un inestimabile patrimonio, sostenuto alla base da una corposa riflessione scientifica la cui elaborazione, attraverso un confronto metodico e costante tra le diverse istanze, ha illuminato, e deve necessariamente illuminare tutt'ora, il senso delle restanti norme relative alle diverse istituzioni regolate in entrambe le codificazioni canoniche, latina e orientale. Questa è la ragione per la quale il Dicastero per i Testi Legislativi da tempo intendeva rendere fruibile il conspicuo lavoro realizzato in occasione della preparazione della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, nell'ambito della revisione dell'ordinamento canonico affidato alla Pontificia Commissione Codici Iuris Canonici *Recognoscendo*.

Il presente volume, che fa parte dei progetti dell'allora Pontificio Consiglio da diversi anni, contiene la parte sostanziale di un lavoro protratto per ben tre lustri: il generoso contributo della più autorevole canonistica dell'epoca e la successiva paziente elaborazione di diversi materiali che nel tempo si sono succeduti nel lavoro di edizione.

Presenta ordinatamente le sessioni plenarie del gruppo di studio della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, le sedute di lavoro dei consultori che contribuirono a far maturare il progetto, l'intera serie di schemata che si succedettero lungo quindici anni di lavoro, e le Relazioni preparate puntualmente da mons. William Onclin, come Relatore del progetto legislativo, che riassumevano le opinioni degli organi consultivi e quelle dell'episcopato cattolico. Una parte di questa documentazione era già stata pubblicata nella rivista *Communicationes*, man mano che i lavori della Commissione progredivano. Nella presente edizione si è cercato di includere sistematicamente tutti i testi di rilievo, assieme ad una selezione documentale di lettere e note varie, in modo da rendere una idea completa e precisa del senso di ogni scelta e della progressione dei lavori. Inoltre, il tempo trascorso ha fatto sì che non fosse più necessario omettere, come si faceva generalmente nelle pubblicazioni precedenti, i nomi di coloro che nelle varie riunioni o consultazioni esprimevano le loro opinioni.

I documenti, che rappresentano la parte maggioritaria ed essenziale del volume, sono quasi sempre pubblicati in lingua latina, così come sono stati redatti, seguendo criteri di fedeltà alla documentazione originale, con leggere e puntuali modifiche al fine di correggere eventuali refusi o rendere più chiara la presentazione del testo. Ad ogni modo, poiché la preparazione di questa pubblicazione è stata fatta basandosi sul materiale di archivio del Dicastero per i

Presentazione

Testi Legislativi, chi fosse interessato a verificare personalmente l'affidabilità di qualche testo trascritto potrà farlo senza difficoltà nella sede del Dicastero.

Gli altri elementi che compongono il presente volume sono stati redatti prevalentemente in italiano allo scopo di facilitare al massimo la consultazione. Tra questi c'è da indicare anzitutto un'ampia introduzione generale che inizia con una sintesi storica dei lavori della Legge Fondamentale della Chiesa e che si conclude con una spiegazione generale dell'ultimo schema della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* e dei frutti che ancora si potrebbero attendere dal progetto.

L'introduzione del volume è stata elaborata dal prof. Daniel Cenalmor Palanca, docente di Diritto Costituzionale Canonico della Facoltà di diritto canonico dell'Università di Navarra, che, da noi sollecitato, per diversi anni ha generosamente lavorato alla preparazione di quest'opera, contestualizzando e rendendo fruibili i documenti precedentemente selezionati ed elaborati nell'allora Pontificio Consiglio. Anche le appendici e la selezione documentale riportata sono state preparate dal prof. Cenalmor, nell'intento di facilitare la consultazione del volume; questi documenti, e tutto quanto di redazionale è presente nel volume, sono elaborati prevalentemente in italiano.

Il volume, strutturato in sette capitoli oltre all'introduzione generale, l'appendice documentale e gli allegati, inizia presentando i documenti che costituiscono i prodromi del progetto e le proposte relative alla primissima idea di elaborare un codice fondamentale per la Chiesa. Ogni capitolo del volume contiene dei *praenotanda*, al fine di introdurre i testi presentati e contestualizzarli in maniera precisa nell'insieme del progetto.

A chiusura del volume, sono presentati sei allegati che riteniamo possano essere di utilità per gli studiosi e quanti si accosteranno al presente volume, curati dal prof. Cenalmor. Tra questi può risultare di particolare utilità l'iter cronologico del lavoro preparatorio della Legge Fondamentale, in cui sono puntualmente indicate tutte le tappe e gli eventi più significativi; oppure la tabella, di facile consultazione, ove è indicata tutta la documentazione utilizzata e la relativa collocazione nell'archivio del Dicastero, dove sono conservati i documenti originali riprodotti nel presente volume. L'ultima parte dell'appendice include l'*index nominum* che può essere di utilità per chi vuole approfondire l'identità di quanti, membri o esperti, hanno partecipato a vario titolo al progetto.

A conclusione, occorre necessariamente ringraziare quanti in questi lunghi anni hanno reso possibile la realizzazione di questa opera. Anzitutto, il ringraziamento va a quanti hanno presieduto questo Dicastero – nelle sue varie precedenti denominazioni – e incentivato la realizzazione di quest'opera: i cardinali Rosalio José Castillo Lara, Vincenzo Fagiolo, Julián Herranz e Francesco Cocompalmerio e, assieme a loro, a quanti, nell'attuale Dicastero per i Testi Legislativi hanno investito tempo ed energie nelle successive rielaborazioni del progetto.

Presentazione

Tra questi una particolare menzione meritano mons. Vito Serritella e sr. Maia Luisi, che ha assunto in ultima istanza onerosi compiti di traduzione dei testi e di preparazione dell'edizione. Il ringraziamento va anche alla Conferenza Episcopale Tedesca, il cui generoso contributo ha assicurato sin dall'inizio il finanziamento del progetto.

Città del Vaticano, 8 settembre 2025

Festa della Natività della Beata Vergine Maria

✠ FILIPPO IANNONE

Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi

✠ JUAN IGNACIO ARRIETA

Segretario del Dicastero per i Testi Legislativi

INTRODUZIONE GENERALE

a cura di Daniel Cenalmor Palanca

Lex Ecclesiae Fundamentalis (LEF), o Ecclesiae Catholicae universae lex canonica fundamentalis, è il nome dato a un importante e inedito progetto di legge canonica, mai promulgato, elaborato nel contesto della revisione codiciale successiva al Concilio Vaticano II. Il progetto dei redattori era di far sì che si trattasse di una raccolta del Diritto costitutivo della Chiesa, sotto forma di una serie di norme fondamentali che potesse servire da base giuridica per il resto della legislazione.

1. Storia e fasi del progetto della LEF

I più antichi riferimenti all'idea di redigere una legge di questo tipo risalgono alle origini della prima codificazione canonica. A partire dalla metà del XIX secolo, caratterizzato dal costituzionalismo, sia nel campo dello *Ius Publicum Ecclesiasticum* che nella canonistica tedesca della Scuola storica, divenne comune parlare, all'interno dell'ordinamento giuridico generale della Chiesa, di un diritto costituzionale (*Ius constitutionis Ecclesiae* o *Verfassungsrecht*), strettamente legato al diritto divino. Secondo alcuni autori, la commissione di codificazione istituita da Pio X nel 1904 avrebbe preso in considerazione la possibilità di dare a questo diritto costituzionale della Chiesa una forma giuridica; tesi messa in dubbio da altri¹. In ogni caso, è comprensibile che i redattori del Codice del 1917 abbiano presto smesso di prendere in considerazione questa opzione, poiché sintetizzare tutta la normativa canonica precedente in un unico corpo legale era già un compito enorme loro affidato, che avrebbe comportato di per sé sufficienti innovazioni.

Poco dopo l'inizio del Concilio Vaticano II e dell'istituzione da parte di Giovanni XXIII della Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo (PCCICR) con lo scopo di intraprendere il lavoro di revisione codiciale, tale questione venne formalmente sollevata di nuovo, e in modo sempre più deciso ed esplicito. Infatti, l'8 novembre 1963, l'arcivescovo maronita A.P. Khorache intervenne nell'aula conciliare, sottolineando che «non debet esse in Ecclesia nisi unum ius universale, continens principia et fundamenta omnibus communia,

¹ Cfr. S. MÜCKL, “De Ecclesia et hominum consortione”. La terza parte del progetto di una “Lex Ecclesiae Fundamentalis” nella canonistica tedesca, Milano 2019, pp. 11-12.

cui adiunguntur, pro particularibus et unicuique Ecclesiae propriis, dispositio-nes particulares, pro orientalibus et latinis, immo pro aliis si fuerint². Pochi giorni dopo, nella prima sessione plenaria della PCCICR, tenutasi il 12 novembre 1963 sotto la presidenza del card. Ciriaci, due padri, i cardinali Tappouni e Ruf-fini, avanzarono una proposta analoga, suggerendo espressamente la possibilità di introdurre nella nuova legislazione canonica un *Diritto costituzionale* che fungesse da base comune per le disposizioni particolari della Chiesa latina e dei riti orientali.³ Meno di due mesi dopo un altro membro di spicco della PCCICR, il card. Döpfner, tornò sulla stessa idea nella sua lettera del 4 febbraio 1964 al card. Ciriaci, in cui sottolineava, tra i vari suggerimenti per i compiti di revi-sione, la particolare utilità di elaborare una «lex fundamentalis seu constitutio-nalis Ecclesiae catholicae», spiegandone anche le possibili linee direttive, e rac-comandando di esaminare presto questa *questione fondamentale*⁴.

Dopo la nomina dei primi 70 consultori della PCCICR nell'aprile 1964 e il completamento della Segreteria della Commissione, il nuovo Pontefice Paolo VI, che avrebbe seguito da vicino il lavoro di revisione, raccomandò di tenere una riunione preliminare dei consultori, sottolineando la necessità di risolvere al più presto una delle questioni fondamentali, e cioè se fare uno o due Codici (latino e orientale), oppure, come sarebbe stato meglio, un unico Codice fonda-mentale o costituzionale, insieme ad altri due Codici per le leggi proprie delle rispettive Chiese⁵.

Come si vedrà nel capitolo I di questo volume (*Fase preliminare [1963-1965]*), nella prima riunione plenaria dei consultori, svoltasi dal 6 all'8 maggio 1965, tra i compiti preparatori della nuova codificazione, assegnati a varie com-missioni provvisorie, vi fu lo studio della seguente questione:

*utrum unus an duo Codices faciendi sunt, unus pro orientalibus et alter pro aliis, praemiso Codice quodam Fundamentali*⁶.

La commissione preparatoria a cui fu affidato questo compito⁷, e di cui D. Faltin fu relatore, era favorevole all'elaborazione di un *Codice fondamentale* per

² *Acta Synodalia Concilii Oecumenici Vaticani II, II/IV, LXIII Congregatio Generalis*, p. 628. Cfr. *Com-municationes III* (1971) 171.

³ Vedi **[Prodr.]**.

⁴ Vedi **[Prodr.]**.

⁵ Vedi **[Prodr.]**.

⁶ Le altre due questioni chiave prese in considerazione in questo lavoro preparatorio furono il modo in cui i vari organi della PCCICR avrebbero dovuto procedere nel corso del loro lavoro e la divisione concreta del successivo lavoro di codificazione tra le varie sottocommissioni. Vedi **[1.2]**.

⁷ Vedi **[All.III]**.

le seguenti principali ragioni: sarebbe servito a dimostrare meglio l'unità della Chiesa all'interno della sua legittima diversità; si sarebbero messi per iscritto i principi fondamentali con i quali sarebbero stati chiaramente stabiliti la struttura della Chiesa e i più importanti diritti e doveri dei fedeli di tutti i riti; e avrebbe favorito l'ecumenismo, poiché sarebbe stato possibile distinguere ciò che appartiene alla struttura della Chiesa universale da quanto lasciato alla libera determinazione delle Chiese particolari. Il voto completo di questa commissione, preparato da Faltin, comprendeva anche a grandi linee una bozza di progetto (*Delineatio iuris constitutionalis Ecclesiae*); e insieme ai pareri espressi dalle altre due commissioni provvisorie di consultori, incaricate dei compiti preparatori, fu integrato in un fascicolo di *Quaestiones fundamentales*, che fu inviato a tutti i membri della PCCICR poche settimane prima dell'apertura solenne dei lavori formali di revisione codiciale⁸.

In quell'occasione, il 20 novembre 1965, fu lo stesso Paolo VI a sollevare, davanti ai membri e ai consultori della PCCICR, la questione dell'opportunità di redigere, oltre ai due Codici per la Chiesa latina e orientale, un Codice comune e fondamentale, contenente il diritto costitutivo della Chiesa, richiamando l'attenzione sull'importanza di rispondere tempestivamente a questa domanda. Così fecero i membri della PCCICR pochi giorni dopo, il 25 novembre 1965, durante la loro seconda Sessione Plenaria, con una maggioranza favorevole (65%), anche se forse non in modo del tutto formale⁹, all'elaborazione di due Codici (uno latino e uno orientale), e di un altro di natura più fondamentale¹⁰.

Il capitolo II di questo volume (*Schemi iniziali [1965-1967]*) contiene i materiali relativi all'elaborazione dei primi due schemata della LEF, preparati dalla Segreteria della PCCICR come semplici bozze, e il cui relatore era Mons. W. Onclin, Segretario aggiunto della Commissione, che avrebbe svolto lo stesso ruolo per tutti gli schemata successivi.

La stesura del primo di questi, intitolato «*Codex Ecclesiae fundamentalis* (Prima quaedam adumbratio propositionis)», iniziò dopo la seconda Sessione Plenaria dei membri della PCCICR e la sua redazione cercava di riflettere le opinioni e i desideri espressi da questi ultimi. Questa prima bozza, datata giugno 1966, era di indole chiaramente giuridica. Il suo testo consisteva in un proemio molto breve e in 66 canoni, divisi in quattro capitoli: il primo era dedicato alla Chiesa (cann. 1-21), con un canone introduttivo e due articoli, uno sulla missione della Chiesa in generale (cann. 2-4) e l'altro sulla gerarchia costituita al suo interno (cann. 5-21); e altri tre capitoli in cui si trattava del *munus docendi* (cann.

⁸ Vedi [I.6].

⁹ Vedi [App.D.6].

¹⁰ Vedi [I.8]. Cfr. *Communicationes* III (1971) 172-173.

22-28), del *munus sanctificandi* (cann. 29-32) e del *munus regendi* (cann. 33-66) della Chiesa¹¹.

Prima che questo primo *Schema I* fosse inviato a una nuova fase di elaborazione, per avere maggiori elementi di giudizio su di esso e sull'intero progetto, si ritenne opportuno sottoporlo, insieme alla *Delineatio iuris constitutionalis Ecclesiae* contenuta nel fascicolo delle *Quaestiones fundamentales*, a una commissione di esperti che il Presidente della PCCICR istituì il 26 giugno 1966¹². La cosiddetta *Commissione privata di consultori*¹³, a cui era stato richiesto il parere, si riunì il 26 e 27 luglio 1966, e a questa sessione di lavoro furono invitati a partecipare anche i consulenti del *Consiglio di coordinamento* o *Consiglio centrale*, composto dai relatori dei vari gruppi di studio tra cui era stato distribuito il lavoro di revisione del Codice.

Il parere sulla bozza della LEF espresso in quella sessione fu sostanzialmente positivo; tuttavia, pur accettando il valore dello schema proposto, vennero richieste alcune *modifiche sostanziali*, riassumibili in tre linee guida: la sua formulazione avrebbe dovuto innanzitutto offrire un'immagine genuina della Chiesa, *attentum etiam spiritu oecumenico*, e avere un indole non solo giuridica ma anche teologica; in secondo luogo, mostrare la Chiesa come popolo di Dio, e definire i doveri e i diritti di tutti i membri della Chiesa; infine, descrivere le relazioni della Chiesa con le società civili dal punto di vista della Chiesa. Diversi consultori inviarono dunque per iscritto le loro modifiche allo schema; tenendo conto di tutto questo materiale, a cui si è aggiunto un voto preparato da W. Bertrams sulla *Confessione Augustana*, si passò alla elaborazione di un nuovo schema¹⁴.

Nel frattempo, il 30 dicembre 1966 il card. Ciriaci, che aveva così prudentemente avviato e presieduto i lavori della PCCICR, morì; e il 21 febbraio 1967 Paolo VI nominò a succedergli l'Ecc.mo Pericle Felici, ben noto e apprezzato per il ruolo svolto come Segretario Generale del Concilio Vaticano II.¹⁵ Nello stesso periodo, Mons. Onclin stava completando la seconda stesura del progetto, nella quale veniva usato per la prima volta il nome *Lex Ecclesiae fundamentalis (altera quaerad adumbratio propositionis)*¹⁶. Questo secondo schema, preceduto da

¹¹ Vedi [II.2].

¹² Vedi [App.D.6].

¹³ Vedi [All.III.3].

¹⁴ Vedi [II.1].

¹⁵ Vedi [II.1].

¹⁶ Vedi [II.5]. Secondo J.L. Gutiérrez, a tale la redazione, da parte di mons. Onclin, a Lovanio, seguì nella stessa sede la rielaborazione da parte di mons. G. Philips. Cfr. *La formazione dei principi per la*

Introduzione generale

una breve *Relatio* datata 1 marzo 1967 e firmata da W. Onclin¹⁷, fu approvato "quoad substantiam" dai consultori del Consiglio Centrale e della Commissione Privata durante la Sessione dal 3 al 7 aprile 1967, la stessa in cui il Consiglio Centrale aveva discusso e approvato i *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*¹⁸. Oltre ad essere più teologico del precedente e a contenere molti più riferimenti alle fonti conciliari, la sua lunghezza era notevolmente maggiore: dopo un proemio leggermente più lungo, consisteva in 89 canoni, disposti in tre capitoli¹⁹. Il primo, sulla Chiesa (canoni 1-48), considerata soprattutto come Popolo di Dio, si soffermava molto di più sulla nozione di fedele e sui suoi obblighi e diritti primari o fondamentali (a cui dedicava undici canoni), prima di passare a trattare la costituzione gerarchica della Chiesa. Il secondo capitolo, con un totale di trentuno canoni, era dedicato ai *tria munera Ecclesiae*; e il terzo, composto da dieci canoni, a un nuovo tema: le relazioni tra la Chiesa e la società umana.

Va notato che durante la stessa sessione, al termine della quale tutti i consultori furono invitati a inviare al più presto i loro emendamenti al nuovo schema, uno dei consultori propose che gli studi sulla LEF fossero condotti da una commissione speciale, composta da canonisti e teologi: l'Ecc.mo P. Felici fece notare che tale intenzione esisteva già²⁰. E infatti, pochi giorni dopo, il 27 aprile 1967, lo stesso Pro-presidente della PCCICR istituì il *Coetus studiorum de Lege Fundamentalis Ecclesiae* (Coetus LEF)²¹; in questo modo, vennero già inviate ai consultori di questo *Coetus specialis* le *Animadversiones ad alteram adumbratam propositionem*, ordinate e distribuite opportunamente da Mons. Onclin²², dando così inizio a una nuova fase del lavoro.

reforma del "Codex Iuris Canonici", in J. CANOSA (a cura di), *I principi per la revisione del Codice del Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano 2000, p. 19).

¹⁷ Vedi [II.4].

¹⁸ Vedi [II.6]. Mons. P. Felici fu il relatore di questi dieci *Principi direttivi*, alla cui elaborazione parteciparono i consulenti del Consiglio Centrale. Non c'è dubbio che il suo testo, che cercava di riasumere le principali esigenze di riforme normative che si potevano dedurre dal Concilio, per orientare il lavoro dei consultori dei vari *Coetuum studii*, sia stato preso in considerazione anche dai redattori della LEF.

¹⁹ I 66 canoni dello *Schema I* erano supportati da 66 note, di cui 41 tratte dal Concilio Vaticano II; gli 89 canoni dello *Schema II* contenevano 178 note, 156 delle quali si riferivano al Concilio stesso, nonché ad altre fonti magisteriali.

²⁰ Vedi [II.6].

²¹ Vedi [App.D.7].

²² Vedi [II.7].

Introduzione generale

Come vedremo nel capitolo III di questo volume (*Schema III [1967-1969]*), da quel momento in poi l'elaborazione di tutti gli schemata della LEF fu di competenza del Coetus LEF, presieduto dallo stesso card. Felici, inizialmente composto da otto consultori (a cui se ne aggiunsero presto altri cinque, ma che crebbe fino a comprenderne molti altri), e che fu formato per riunire sia pastori che specialisti in teologia e diritto, provenienti da diversi riti, nazioni e scuole.

Il primo schema approvato da questo gruppo fu chiamato *Textus prior*, anche se, in continuità con i due precedenti, si trattava in realtà del terzo. Infatti, per la sua elaborazione, il Coetus LEF utilizzò come testo base lo *Schema II*, il cui proemio e i canoni furono accuratamente rivisti e ritoccati, tenendo conto delle *Animadversiones ad alteram adumbratam propositionem*²³.

Prima di iniziare questo compito, dal 30 settembre al 4 ottobre 1967, si svolse la Prima Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, in cui furono presentati, discussi e approvati i *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitio-nem dirigant*²⁴; in questa Prima Assemblea fu anche consegnata ai Padri sinodali una nota informativa sul lavoro svolto fino a quel momento dalla Commissione, in cui si menzionava la LEF. Diversi Padri espressero allora il desiderio di continuare con l'elaborazione di tale legge fondamentale²⁵, e ciò fu richiesto anche dai Cardinali membri della PCCICR qualche mese dopo, il 28 maggio 1968, durante la terza Sessione Plenaria. Infatti, alla domanda:

Utrum placeat ut Codici Iuris Canonici praeponatur Lex Fundamentalis, al-tiora principia atque maiora praecripta continens, cum ex iure divino tum ex iure ecclesiastico deprompta, quibus ius constitutionale Ecclesiae definia-tur

31 Padri risposero placet, 9 placet iuxta modum e nessuno rispose negativamente²⁶.

Così, con il sostegno del Sinodo e dei membri della PCCICR, il Coetus LEF, nel corso di tre sessioni, intraprese il compito di preparare il nuovo schema. Il *Textus prior* o *Schema tertium*²⁷, datato 24 maggio 1969, era anch'esso di natura più teologica, come richiesto, e conteneva un preambolo e 94 canoni, con una disposizione sistematica in tre capitoli simile a quella dello schema precedente: I. De Ecclesia seu de Populo Dei (cann. 1-49); II. De Ecclesiae munib[us] (cann. 50-82); e III. De Ecclesia et hominum consortione (cann. 83-94).

²³ Vedi **[III.1]**.

²⁴ Cfr. *Communicationes I* (1969) 77-100.

²⁵ Cfr. *ibidem*, pp. 92-93, 98, 115.

²⁶ Cfr. *ibidem*, p. 112.

²⁷ Vedi **[III.5]**.

Una volta completato questo terzo schema, W. Onclin compose un'ampia Relatio esplicativa, che terminò il 20 settembre 1969 e che fu stampata, insieme al *Textus prior*, in un fascicolo speciale *sub secreto*, affinché potesse essere inviata a vari organi consultivi.²⁸

Nel capitolo IV di questo volume (*Elaborazione dello Schema IV [1969-1970]*) vengono ricordate le tappe, e raccolti i principali materiali, che portarono alla preparazione del seguente schema, noto anche come *Textus emendatus*. Vedremo più avanti che il completamento di questo schema, dopo oltre quattro anni di abbondante e intenso lavoro sul progetto, fu considerato come momento adeguato per sollecitare il parere dell'intero episcopato cattolico sulla LEF; ma si può dire che la sua elaborazione iniziò anche con un'altra ampia consultazione.

Infatti, per espressa volontà di Paolo VI, il fascicolo contenente il *Textus Prior* e la *Relatio* ad esso allegata fu inviato alla fine di ottobre 1969 ai membri della Commissione Teologica Internazionale e della PCCICR, chiedendo loro di studiarlo e di esprimere il proprio parere per iscritto. Un paio di settimane dopo, la stessa consultazione fu estesa ai consultori della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede. L'idea iniziale era che, una volta ricevute le loro risposte, intorno al mese di marzo del 1970, si sarebbe potuta convocare una sessione plenaria dei membri della PCCICR per la modifica definitiva dello schema. Tuttavia, i voti ricevuti furono così tanti e così estesi, la maggior parte dei quali con un *placet iuxta modum*, che si ritenne necessario affidare nuovamente al Coetus LEF il compito di modificare lo schema²⁹. E a questo scopo si procedette come segue: con le risposte fornite dalle precedenti consultazioni, accuratamente organizzate e accompagnate da opportuni commenti, W. Onclin compose un lungo documento, che fu diviso in due parti³⁰. Questa *relatio* fu utilizzata dai consultori del Coetus LEF per rivedere lo *Schema tertium* della LEF nel corso di due sessioni e produrre così il nuovo testo, datato 25 luglio 1970.

Nei mesi in cui si stava svolgendo questo lavoro, alcuni mezzi di comunicazione di vari Paesi iniziarono a diffondere di propria iniziativa i contenuti di entrambi gli *schemata* (III e IV), ancora riservati, spesso accompagnati da commenti dal tono critico e di parte che contribuirono a suscitare in certi ambienti ostilità nei confronti della LEF³¹. Tuttavia nello stesso periodo vanno ricordati

²⁸ Vedi [III.6].

²⁹ Vedi [IV.1].

³⁰ Vedi [IV.1-2].

³¹ Una sintesi della diffusione non ufficiale del progetto si trova in: J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *La crítica al proyecto*, in REDACCIÓN IUS CANONICUM, *El proyecto de Ley Fundamental de la Iglesia. Texto bilingüe y análisis crítico*, Pamplona 1971, pp. 69-74.

altri interventi critici di natura più costruttiva, per lo più attraverso incontri e pubblicazioni scientifiche³². Uno di questi è stato promosso dal *Conventus peritorum ecclesiastici Protestantium et Catholicorum Heidelbergensi*, presieduto dal canonista luterano Hans Dombois, che dopo la diffusione non ufficiale dello *Schema tertium* presentò uno schema alternativo, con una serie di spiegazioni e proposte di miglioramento, inviato poi alla PCCICR. D'altra parte, non va dimenticato che le due sessioni del Coetus LEF dedicate alla preparazione del *Textus emendatus* furono le prime alle quali parteciparono, in qualità di osservatori invitati, tre teologi di Chiese o comunità ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa cattolica, che manifestarono sempre il loro interesse positivo per il progetto³³.

Lo *Schema quartum*³⁴ o *Textus emendatus* si componeva di un proemio e di 95 canoni (uno in più del *Textus prior*), e aveva la stessa sistematica e gli stessi contenuti sostanziali del precedente, pur incorporando alcune precisazioni e complementi normativi, spiegati nella *Relatio super schemate Legis Ecclesiae Fundamentalis emendato* redatta successivamente da W. Onclin³⁵. Furono mantenuti anche i criteri ispiratori, in quanto la nuova formulazione intendeva offrire un'immagine della Chiesa conforme alla dottrina del Concilio Vaticano II, facendo anche molto uso dei suoi testi; si presentava come una legge positiva in cui sarebbero stati enunciati i principi teologici relativi alla natura e alla struttura della Chiesa, come divinamente definita e ulteriormente determinata dalla tradizione. Ciò fu anche ben esplicato da parte del relatore nel documento che abbiamo appena citato, con il quale presentò lo *Schema quartum*, redatto con l'idea di utilizzarlo per il successivo passo del progetto: la sua presentazione al giudizio dei vescovi³⁶.

Questo ci porta al momento chiave, di cui si tratta nel capitolo V di questo volume (*Consultazione dell'Episcopato e Schemi V e VI [1970-1973]*).

La consultazione dell'episcopato cattolico ebbe inizio il 10 febbraio 1971, con l'invio ai vescovi di tutto il mondo, attraverso le rispettive Conferenze episcopali, di una lettera del cardinale Felici, a cui allegò un ampio fascicolo contenente il *Textus prior* e il *Textus emendatus* della LEF, disposti su due colonne,

³² Cfr. *ibidem*, pp. 61-72. Tutto questo ha forse contribuito a convincere i Padri sinodali circa l'opportunità e la convenienza di riferire ufficialmente sul lavoro della PCCICR, come avrebbe fatto la rivista *Communicationes*: di ciò il Cardinale Felici riferì immediatamente ai Padri sinodali durante l'Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi del 1969. Vedi [App.D.10].

³³ Vedi [IV.1].

³⁴ Vedi [IV.5].

³⁵ Vedi [IV.6].

³⁶ Vedi [IV.1]; cfr. *Communicationes* III (1971) 57.

e accompagnati dalle corrispondenti *Relationes esplicative*. Nella sua lettera, dopo aver illustrato il contenuto dell'opuscolo, il Presidente della PCCICR chiese ai Vescovi di esprimere innanzitutto il loro parere sull'opportunità o meno di comporre la LEF come fondamento teologico e giuridico delle varie leggi ecclesiastiche; e, in caso affermativo, di formulare gli emendamenti generali o particolari che fossero di loro pertinenza; aggiungeva che potevano avvalersi del parere di esperti con la dovuta discrezione, nonché rispondere a queste domande personalmente o in comune con altri Vescovi; li esortava, infine, a inviare le loro risposte alla sede della Commissione entro il 1º settembre dello stesso anno³⁷. Il mese successivo a questa lettera, il 9 marzo 1971, una richiesta analoga fu rivolta all'Unione dei Superiori Generali³⁸.

Una delle difficoltà che questa consultazione intendeva superare, e che la PCCICR aveva dovuto affrontare fin dall'inizio del progetto, era la mancanza di criteri certi e chiari per la sua stesura, come il cardinale Felici aveva implicitamente affermato prima delle Assemblee sinodali del 1967 e del 1969³⁹. Era indiscutibile che la LEF dovesse essere una legge comune per tutta la Chiesa; la sua natura fondamentale rispetto al resto della normativa ecclesiastica era accettata più o meno pacificamente. Ma c'era poca certezza sul suo preciso carattere formale o costituzionale, e sulla direzione del suo contenuto di legge sia divina che umana. Inoltre, il fatto che fosse stato richiesto di dare un'immagine genuina della Chiesa e di presentare una maggiore ricchezza teologica, pur rimanendo una legge positiva, non contribuiva a delineare la questione con sufficiente certezza.

Mentre era in corso la consultazione dell'episcopato, la tempesta di critiche al progetto della LEF su vari media si fece ancora più intensa. A partire dalla primavera del 1971, gli schemata inviati in consultazione, oltre ad essere pubblicati in modo non ufficiale, furono spesso oggetto di commenti di biasimo, che si diffusero a tal punto⁴⁰ da far temere che potessero in qualche modo intaccare

³⁷ Vedi [V.1]; [App.D.19].

³⁸ Vedi [App.D.21].

³⁹ Vedi [App.D.10]. Cfr. *Communicationes* III (1971) 56; 117-118.

⁴⁰ Oltre a criticare il modo in cui era stata redatta, in quanto sfuggiva dal dibattito in corso, si accusava tra l'altro la LEF di non essere in sintonia con il Concilio Vaticano II, di favorire l'autoritarismo e la centralizzazione, di cercare di soppiantare il Vangelo nel suo ruolo di legge fondamentale della Chiesa (il termine *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, nonostante gli sforzi per chiarirne il significato, forse favoriva tali commenti) e di ostacolare gravemente qualsiasi ulteriore progresso.

Introduzione generale

il giudizio dei Vescovi⁴¹. Senza soffermarci sulle varie opinioni espresse all'epoca, sia in ambito generale, sia in ambito ecclesiastico o accademico (quest'ultimo di solito più positivo)⁴², ci limitiamo a segnalare qui che il fragore della discussione e l'eccessività di alcune critiche, spesso infondate e generiche, non fermarono il lavoro; non c'è dubbio, allo stesso tempo, che la PCCICR abbia recepito il contenuto di alcune di queste osservazioni, più ponderate e concrete, nella correzione dei successivi schemi.

In previsione del grande compito da affrontare al momento della ricezione delle risposte alla consultazione dei Vescovi, il Cardinale Felici, il 6 aprile 1971, aveva già stabilito la procedura da seguire nello studio dei commenti e degli emendamenti inviati da essi. Innanzitutto, bisognava assicurarsi che queste risposte fossero ricevute e registrate correttamente, in modo che potessero essere esaminate in modo adeguato e che nessuna di esse venisse trascurata. In seguito, una volta conclusa la consultazione, in linea di massima il 1º settembre dello stesso anno, un *parvus coetus* di consultori del Coetus LEF, sotto la direzione di Mons. Onclin, sarebbe stato incaricato di studiarle e di preparare una *Relazione riassuntiva*, che sarebbe stata poi sottoposta all'esame del Coetus *studiorum de Lege Fundamentalis Ecclesiae*⁴³.

La scadenza del 1º settembre 1971 per la consultazione, oltre ad apparire ragionevole, aveva una ragione specifica: la seconda Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi si sarebbe svolta dal 30 settembre al 6 novembre di

⁴¹ Il cardinale Felici vi fece riferimento nella sua relazione all'Assemblea ordinaria del Sinodo del 1971. Cfr. *Communicationes III* (1971) 175-177.

⁴² Molti canonisti e non pochi teologi, non appena vennero a conoscenza del progetto LEF, si interessarono ad esso e contribuirono al suo sviluppo con le loro idee. La LEF fu infatti il tema centrale di alcuni dei più importanti incontri e pubblicazioni scientifiche del 1970 e soprattutto del 1971 e 1972. Tra queste iniziative, oltre ai lavori del già citato *Conventus peritorum ecclesiastici Protestantium et Catholicorum Heidelbergensi*, vanno ricordate anche le due sessioni del simposio internazionale sulla LEF organizzato nel 1971 dall'Istituto di Diritto Canonico dell'Università di Monaco di Baviera, a cui parteciparono non pochi teologi, e che si concluse con la proposta di un secondo testo alternativo a quello ufficiale: il cosiddetto *Schema monacense*. Anche altri incontri scientifici di vario genere, tenutisi in questo periodo negli Stati Uniti, in Italia, in Spagna e in Francia, diedero vita a diverse pubblicazioni. Una delle opere collettive che ebbe maggiore risonanza in quel periodo fu: *Legge e Vangelo. Discussione su una legge fondamentale per la Chiesa*, Brescia 1972. Una panoramica, sia delle critiche alla LEF, che di questi contributi più positivi, si trova in D. CENALMOR, *La Ley Fundamental de la Iglesia. Historia y análisis de un proyecto legislativo*, Pamplona 1991, pp. 53-79; e in forma un po' più approfondita in S. MÜCKL, "De Ecclesia et hominum consortione"..., cit., pp. 45-92, 95-130 e 161-174.

⁴³ Vedi [App.D.22].

quell'anno, e si sperava che il Cardinale Felici potesse presentare una comunicazione sulla LEF ai Padri sinodali⁴⁴. In effetti, il Presidente della PCCICR si rivolse loro il 3 novembre 1971 e, dopo aver riassunto la storia del progetto e le difficoltà che stava attraversando, fornì loro un primo quadro generale dell'opinione dell'intero Episcopato: fino al 28 ottobre 1971, la Segreteria della Commissione aveva ricevuto le risposte di 1313 Vescovi, personalmente o in comune con altri; da una prima lettura risultava che una grande maggioranza si era espressa a favore dell'elaborazione della LEF, pur non approvando lo schema proposto (il *Textus emendatus*), che avrebbe dovuto essere oggetto di un'accurata revisione una volta completate, ordinate e soppesate tutte le risposte dei Vescovi⁴⁵.

Questo fu il compito che, a partire dalla fine del gennaio 1972, secondo il *methodum laboris* stabilito per quella fase anche dal cardinale Felici⁴⁶, fu assunto dal cosiddetto "parvus coetus", un piccolo gruppo di sei consultori del Coetus LEF, compreso il suo relatore; quest'ultimo, dopo aver studiato le osservazioni generali sulla bozza e sullo schema della LEF formulate dai Vescovi e averle riassunte in diverse *Relazioni parziali*, da cui Mons. Onclin ricavò una *Relazione comune*, fornì la base per una nuova bozza. Infatti, grazie al lavoro individuale e di gruppo di questo *parvus coetus*, i Consultori del Gruppo speciale poterono, durante la loro Sesta Sessione di lavoro (20-23 novembre 1972), ricalcare più facilmente i criteri di redazione della LEF proposti dalla maggioranza dei Vescovi; fu anche con l'aiuto di questo "parvus coetus" che Mons. Onclin procedette alla stesura delle sue prime due bozze: lo Schema V (IV.1973), e lo Schema VI (X.1973), il cui titolo principale fu integrato da un altro più lungo ed esplicito (*Lex Ecclesiae Fundamentalis seu Ecclesiae Catholicae universae lex canonica fundamentalis*)⁴⁷.

Come vedremo nel capitolo VI di questo volume (*Schema VII preparato dal Coetus mixtus [1973-1976]*), la disponibilità di quest'ultima bozza, (lo Schema VI), preparata secondo le raccomandazioni della maggioranza dei Vescovi, permise al Coetus LEF, con una composizione ancora più ampia e diversificata, di riprendere l'elaborazione del nuovo schema: compito che iniziò presto, a partire dalla successiva sessione di lavoro congiunta, dal 17 al 22 dicembre 1973.

⁴⁴ Prima di questo intervento, il 5 luglio 1971, Mons. Onclin tenne una conferenza stampa in cui dapprima riferì sull'origine, la portata e lo sviluppo del progetto LEF (cfr. *Communicationes III* [1971] 206-210), e poi rispose alle domande dei giornalisti, che furono riassunte in *L'Osservatore Romano* del 7 luglio 1971 (cfr. *Communicationes III* [1971] 210-212).

⁴⁵ Vedi [V.1]. Cfr. *Communicationes III* (1971) 169-179.

⁴⁶ Vedi [App.D.23].

⁴⁷ Vedi [V.1].

Fin dall'inizio, il Coetus LEF aveva incluso alcuni consultori delle Chiese orientali o esperti di Diritto canonico orientale. Ma poco dopo l'istituzione della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice Orientale (PCCICOR), per ordine di Paolo VI, il gruppo divenne composto, a partire dalla fine di marzo 1974, da consultori sia della PCCICR che della PCCICOR, arrivando a contare più di 30 membri.⁴⁸

Questo Gruppo misto lavorò alla preparazione del nuovo schema, tenendo anche conto dei criteri fondamentali ricavati dalla consultazione dell'Episcopato. 1) Per quanto riguarda la natura e lo scopo della LEF, si volle che essa avesse un'indole giuridica e costituzionale, evitando nel suo dispositivo affermazioni di carattere dottrinale, salvo quelle ritenute necessarie o opportune per ragioni di certezza giuridica; tuttavia, una breve introduzione, in cui si esponevano la necessità e la funzione della Legge nella Chiesa, e la natura e lo scopo della LEF in rapporto alle altre leggi, avrebbe potuto precedere tale parte dispositiva. 2) Per quanto riguarda la forza e il valore della LEF, la sua natura costituzionale o fondamentale avrebbe indicato il suo rango superiore alle altre leggi positive della Chiesa, e l'avrebbe dotata inoltre del massimo grado di stabilità; ciò tuttavia non avrebbe impedito alla Suprema Autorità della Chiesa di poterla riformare attraverso una procedura espressamente stabilita. 3) Rispetto al titolo, non ci sarebbero stati problemi ad utilizzare quello esistente (*Lex Ecclesiae Fundamentalis*); ma comunque qualunque titolo avrebbe dovuto indicare che si trattava di una vera legge positiva, fondamentale o costituzionale (non ordinaria), per tutta la Chiesa cattolica. Circa lo stile e la forma letteraria, sarebbero dovuti essere quelli propri di un testo giuridico e della tecnica giuridica; e ciò a giovamento anche della finalità pastorale della LEF. 4) Per quanto riguarda il suo contenuto, si sarebbero dovuti stabilire i doveri e i diritti fondamentali di tutti i fedeli, con norme appropriate per la loro tutela, nonché le funzioni e gli organi costituzionali per l'esercizio dell'autorità nella Chiesa, sia a livello universale che particolare, o di raggruppamenti di Chiese particolari. In tutte queste norme si sarebbero dovuti applicare, tra gli altri, i principi della distinzione delle funzioni, della sussidiarietà e della collegialità. 5) La LEF, così concepita, avrebbe favorito l'ecumenismo, come pensavano anche gli osservatori non cattolici attivamente presenti alle sessioni del coetus; perché, senza contenere affermazioni dottrinali, avrebbe mostrato la struttura giuridica fondamentale della Chiesa cattolica e, riconoscendo la legittima autonomia esistente al suo interno, avrebbe contribuito auspicabilmente all'eliminazione di alcune difficoltà⁴⁹.

⁴⁸ Vedi [All.III.3].

⁴⁹ Vedi [VI.2].

Sulla base di tutti questi criteri, il Coetus LEF, nel corso di tre sessioni (23-26.IV.1974, 17-21.III.1975 y 23-27.II.1976) e con l'aiuto di molti studi supplementari, il che spiega il relativo ritardo nei lavori di questa fase, esaminò e discusse in modo approfondito i vari testi dello Schema VI, fino al completamento del nuovo Schema (VII) nel febbraio 1976⁵⁰. Tale testo, come spiegò l'allora Segretario della PCCICR, Mons. Castillo Lara, era molto più chiaro, conciso e preciso nella terminologia rispetto al precedente, anche se avrebbe potuto ancora essere migliorato; inoltre era stato redatto con l'idea di realizzare una legge realmente di *natura giuridico-costituzionale*. Questo carattere era formalmente espresso nei quattro canoni finali, che stabilivano la forza vincolante della LEF, la sua gerarchia nel sistema normativo della Chiesa e le conseguenze giuridiche che ne sarebbero derivate⁵¹.

Arriviamo così al capitolo VII di questo volume (*Schemi VIII e IX e conclusione dei lavori [1976-1982]*), che conclude la storia del progetto.

Durante la IV Sessione Plenaria dei membri della PCCICR, tenutasi dal 24 al 27 maggio 1977, quando la promulgazione del nuovo Codice latino cominciava ad avvicinarsi, seguendo i desideri del Papa, si colse l'occasione per consegnare ai Cardinali della Commissione lo Schema VII della LEF. Qualche giorno dopo lo stesso materiale fu inviato anche ai cardinali che non avevano potuto essere presenti a quella sessione e ai membri del PCCICOR. A tutti fu chiesto di presentare per iscritto i loro commenti su questi testi, se ne avessero avuti, entro la fine dell'anno. Come avrebbe spiegato in seguito Mons. Onclin, non furono in molti a inviare le loro osservazioni, 17 in tutto, ma solo tre di loro espressero un *non placet* allo schema e all'idea della LEF⁵².

Dopo la morte di Paolo VI (6.VIII.1978), che aveva incoraggiato e seguito così da vicino il progetto, il lavoro continuò senza interruzioni. Il compito principale che rimaneva da svolgere era quello di apportare le correzioni finali allo schema, secondo gli emendamenti presentati dai membri della PCCICR e della PCCICOR. Alcuni consultori del Coetus LEF si impegnarono a realizzarli: per questo motivo vennero tenute altre due ultime sessioni di lavoro (24-29.IX.1979 e 7-12.I.1980), al termine delle quali praticamente si terminò lo Schema VIII della LEF, composto da 87 canoni⁵³. Tuttavia, il testo così preparato era ancora in fase

⁵⁰ Vedi [VI.7].

⁵¹ Cfr. R. CASTILLO LARA, *Estado actual de los trabajos de la Pontificia Comisión para la revisión del C.I.C., en AA.VV. La norma en el Derecho canónico. Actas del III Congreso Internacional de Derecho Canónico (Pamplona, 10-15 de octubre de 1976)*, Pamplona 1979, II, pp. 6-7.

⁵² Vedi [VII.1].

⁵³ Vedi [VII.5]. Secondo il resoconto della prima sessione di lavoro del piccolo gruppo di consultori che preparò questo schema, il suo proemio era praticamente terminato nel settembre 1979, anche

di perfezionamento nel mese di marzo, e nelle settimane successive gli 86 canoni risultanti da questi ultimi ritocchi furono integrati con la citazione delle loro fonti principali. In questo modo lo Schema IX (e definitivo) della LEF (del 24.IV.1980) fu completato nella sua parte dispositiva⁵⁴.

Questo era lo schema che il card. Felici mise pochi giorni dopo (28.IV.1980) nelle mani di Giovanni Paolo II, che doveva decidere sul futuro del progetto. Il nuovo Pontefice, per avere maggiori elementi di giudizio, chiese, qualche mese dopo, la creazione di una commissione speciale di diciotto cardinali e vescovi di tutto il mondo, ai quali fu chiesto:

Utrum opportunum censeatur necne ut textus Legis Ecclesiae Fundamentalis seu Ecclesiae Catholicae universae Legis Canonicae Fundamentalis Summo Pontifici pro promulgatione praesentetur.

Dalla riunione di questo Specialis Coetus Praesulum, il 3 marzo 1981, risultarono tredici dei suoi membri favorevoli, quattro non favorevoli e uno indeciso.⁵⁵

Da quel momento in poi, all'interno della PCCICR, si presero in considerazione due possibilità, subordinate comunque ad altre possibili decisioni del Sommo Pontefice: che la LEF fosse promulgata a breve termine, come parte preliminare del Codice; oppure, che la sua promulgazione fosse rinviata, nel qual caso alcuni dei suoi canoni avrebbero dovuto essere inseriti nel CIC, senza il quale quest'ultimo "sarebbe rimasto monco". Col passare del tempo, quest'ultima ipotesi sembrava sempre più probabile; e poiché si sapeva anche che i risultati delle successive consultazioni, per lo più favorevoli alla promulgazione della LEF, emersi dalle successive consultazioni, non avevano impedito l'arrivo di alcune voci contrarie a Giovanni Paolo II, si decise in seno alla PCCICR di preparare al più presto un elenco di «canones Legis Ecclesiae Fundamentalis» qui in Codicem Iuris Canonici inserendi sunt, si ipsa Lex Ecclesiae Fundamentalis non promulgabitur⁵⁶. Questa relazione fu resa nota ai membri della PCCICR nel luglio 1981; e costoro, nella loro V Sessione Plenaria (20-28.X.1981), mentre davano il loro assenso alle ultime modifiche previste nello schema completo del

se poteva essere ancora migliorato (vedi [VII.3]. Presumibilmente fu preparato, come le altre bozze della LEF, da Mons. Onclin; ed egli poteva contare sull'aiuto di altri consultori, e forse di un teologo. Ma il testo di quest'ultimo proemio, forse considerato ancora provvisorio, non fu inserito né nello Schema VIII né nello Schema IX. Per quanto riguarda le possibili ragioni per cui questo testo è rimasto incompiuto, vedi nt. 65.

⁵⁴ Vedi [VII.7].

⁵⁵ Vedi [VII.9].

⁵⁶ Cfr. *Communicationes XIV* (1982) 122.

Introduzione generale

Codice, che doveva essere sottoposto al Papa, approvarono nel suo testo anche l'eventuale inserimento di questi canoni della LEF.⁵⁷

L'ultimo documento di questo volume è costituito dagli appunti presi dal card. Felici dopo l'udienza del 1º dicembre 1981, a cui assistette accompagnato da Mons. Castillo Lara, con Giovanni Paolo II, per informarlo sul lavoro della PCCICR. Dalla loro lettura si evince che fu allora che si convenne di rinunciare, almeno per il momento, alla promulgazione della LEF.⁵⁸ Infatti, lo *Schema Novissimum* del Codex, completato nel marzo 1982, incorporava già numerose prescrizioni della LEF; praticamente le stesse prescrizioni che, qualche anno dopo, furono integrate anche nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*.⁵⁹

Il card. Felici, che aveva presieduto con tanta saggezza e dedizione i lavori di revisione codicistica e di elaborazione della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, non poté consegnare al Papa quest'ultimo schema del CIC, datato 25 marzo 1982, perché morì improvvisamente tre giorni prima, mentre presiedeva una comunque celebrazione mariana. Poiché Mons. Castillo Lara non poté farlo per motivi di salute, furono Mons. Onclin e gli altri membri della Segreteria della PCCICR a consegnare lo *Schema Novissimum* del CIC a Giovanni Paolo II.

Il Romano Pontefice volle rivedere i 1776 canoni dello *Schema novissimum* con l'aiuto di due successive piccole commissioni, una di "esperti" e l'altra di vescovi, che vi lavorarono dal maggio al dicembre 1982. A seguito di queste revisioni, lo schema (compreso il testo di alcuni canoni della LEF) subì ancora alcune modifiche, prima di arrivare alla forma con cui furono promulgati i 1752 canoni del nuovo Codice latino il 25 gennaio 1983.⁶⁰

⁵⁷ Cfr. PONTIFICIUM CONSILIIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Acta et Documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo. Congregatio Plenaria, diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Città del Vaticano 1991.

⁵⁸ Vedi [VII.9]. Non furono resi noti gli eventi che precedettero questa udienza, alla quale parteciparono il cardinale Casaroli, Segretario di Stato, e Mons. Martínez Somalo, Sostituto; tuttavia un modo per riassumere ciò che alla fine risultò da questo incontro, è ciò che viene espresso in questo resoconto, successivamente citato da vari autori: «Dopo la consegna dello Schema definitivo al Santo Padre, trascorso un congruo periodo di riflessione, il Segretario della Commissione, non vedendo arrivare alcuna decisione, interpellò in merito al Segretario di Stato. Questi risponde: "Il Santo Padre ha deciso di non promulgare, per il momento, la L.E.F."» (cfr. F. D'OSTILIO, *La Storia del nuovo Codice di Diritto Canonico. Revisione, Promulgazione, Presentazione*, Città del Vaticano 1983, p. 48).

⁵⁹ Vedi [All.IV].

⁶⁰ Non sembra necessario fornire ulteriori dettagli su quest'ultima fase dell'elaborazione del CIC, poiché, oltre a esulare dal nostro argomento, è documentata da molti anni. Un'autorevole sintesi di queste ultime fasi del CIC è riportata in J. HERRANZ, *Génesis del nuevo cuerpo legislativo de la Iglesia, Ius Canonicum XXIII* (1983) 491-526; IDEM, *Codex Iuris Canonici* (1983), en J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (Ed.), *Diccionario general de Derecho canónico* (2. ed.), Pamplona 2020, II, pp. 182-185.

Ma torniamo alla storia dell'incontro tra il card. Felici con il Santo Padre nel dicembre 1981. Le parole pronunciate da Giovanni Paolo II prima di congedarsi: *tantus labor non sit cassus*,⁶¹ tratte dal famoso inno liturgico dell'Ufficio di quei giorni, pur alludendo ai frutti immediati dell'immenso lavoro svolto nel corso del progetto LEF, forse lasciano intravedere un ultimo punto di speranza in tutta questa storia.

2. L'ultimo schema della LEF e l'eredità del progetto

La Lex Ecclesiae Fundamentalis fu sempre concepita, e di fatto fu redatta come tale, come un documento di natura giuridica, comune a tutta la Chiesa cattolica, di carattere fondamentale e il cui contenuto materiale sarebbe stato il diritto costitutivo della Chiesa. Il carattere giuridico delle sue norme era innegabile: esse erano scritte nel linguaggio chiaro, conciso e vincolante proprio del Diritto; non mancavano tuttavia alcuni elementi teologici, nella misura in cui erano ritenuti necessari o opportuni per stabilire e comprendere con maggiore certezza il significato delle sue prescrizioni, come è prassi tradizionale del diritto canonico, alieno dagli eccessi metodici del positivismo. In quanto legge veramente universale, si dava anche per scontato che sarebbe stata promulgata dalla Suprema Autorità della Chiesa.

Si può dire che lo scopo principale della LEF era quello di contribuire a manifestare l'unità della Chiesa, raccogliendo ciò che (tra i suoi elementi canonici) è comune alle Chiese di qualsiasi rito e costituisce il fondamento della loro unità nella loro legittima diversità⁶². Nella prefazione allo Schema VI, ancora in bozza, si sottolineava che la LEF non avrebbe contenuto tutte le norme comuni alle varie Chiese, ma solo le principali prescrizioni canoniche, che non di rado si basano sulla stessa legge divina. In particolare, si intendeva contenere quelle norme che riguardano i diritti e i doveri fondamentali dei fedeli e la struttura di tutta la Chiesa, cioè l'organizzazione della Chiesa e il modo di esercitare l'autorità nella Chiesa per compiere la sua missione⁶³. Tra queste norme fondamentali era logico che ci fossero anche alcune leggi di diritto ecclesiastico appositamente autorevoli; la LEF infatti avrebbe dovuto mostrare l'ordine della Chiesa così come legittimamente stabilito, e quindi tenere conto della sua tradizione e

⁶¹ Vedi [VII.10].

⁶² «Finis quem prosequitur Lex Ecclesiae Fundamentalis, quo et probatur eius magna utilitas, dici potest necessitas manifestandi Ecclesiae Christi unitatem, eo quod in unum colligantur ea quae omnibus Ecclesiis, cuiuscumque ritus, communia sunt, quaeque exstant veluti fundamentum unitatis in legitima diversitate»: Vedi [VII.6].

⁶³ Vedi [V.6]; [VII.6].

Introduzione generale

del suo sviluppo storico, tenendo conto della difficoltà, e talvolta dell'impossibilità, di determinare con certezza quali prescrizioni canoniche sono di diritto divino e quali sono di istituzione ecclesiastica⁶⁴.

Inoltre, lo schema finale della LEF faceva un uso considerevole della tecnica giuridica costituzionale, in cui le leggi fondamentali si distinguono dalle leggi ordinarie non solo per il loro particolare contenuto materiale, ma anche per il fatto che servono da base per la restante normativa, nonché per il loro valore *formale*, superiore a quello delle altre leggi positive, che non possono essere in contrasto con essa e sono soggette a un determinato controllo di costituzionalità. Questa natura fondamentale comporta anche una maggiore stabilità e procedure speciali per la sua riforma, anche se la LEF avrebbe potuto essere modificata, mediante apposita procedura, e sarebbe stata comunque soggetta, logicamente, alle modifiche che l'Autorità Suprema avesse ritenuto opportune.

L'ultimo schema della LEF, come abbiamo già sottolineato, è stato completato solo nella sua parte dispositiva; infatti il proemio che avrebbe potuto precederla, pur essendo praticamente terminato nel settembre 1979⁶⁵, non è mai stato esaminato dal Coetus LEF né consegnato a Giovanni Paolo II. Tuttavia, si possono dire almeno diverse cose sul contenuto effettivo di quest'ultima bozza: a) che fu redatta sulla base del proemio dello Schema VI, e fu solo provvisoriamente allegata allo Schema VII⁶⁶; b) che la prima parte di quel testo base, più teologica ed estesa, è stata quella che si è cercato principalmente di abbreviare,

⁶⁴ Paolo VI aveva già accennato all'esistenza nella Chiesa di alcuni elementi costitutivi del Diritto umano nel suo famoso discorso del 25.XI.1965 ai cardinali membri e consultori della PCCICR: «notum est, sed iuvat id in memoriam revocare, a iure divino manare quaedam *elementa constitutiva Ecclesiae*, quae est *societas inaequalis*, nempe primatum Romani Pontificis, episcopatum, ac deinde presbyteratum, diaconatum. Etiam laici sunt ex hac parte recensendi, qui tamen regendi carent facultate. Ex iure vero humano alia oriuntur *elementa constitutiva*, cuius generis sunt patriarchae, metropolitae, parochi, religiosi» (AAS 57 [1965] 985). Questa concezione dello *ius constitutivum Ecclesiae* risponde pienamente al mistero della Chiesa, che *unam realitatem complexam efformant, quae humano et divino coalescit elemento* (CONC. VAT. II, Const. dogm. *Lumen gentium*, n. 8).

⁶⁵ Vedi sopra nota 53. È possibile che la stesura di questa prefazione non sia stata completata per "motivi pratici": in primo luogo, perché la cosa più urgente da terminare e consegnare a Giovanni Paolo II era la parte dispositiva della LEF, che era già stata studiata a fondo ed era la parte che gli interessava maggiormente conoscere per chiarire il futuro del progetto. In secondo luogo, perché qualsiasi opzione presa in considerazione dal 1981 (che la LEF fosse promulgata come parte preliminare del nuovo Codice, o che la sua promulgazione fosse rinviata e che ciò obbligasse a inserire nel Codex alcuni dei suoi canoni fondamentali) avrebbe comportato molto probabilmente il mantenimento solo di quei testi del *proemium* che avrebbero potuto essere integrati nella nuova legislazione a tempo debito, oppure la rinuncia totale ad esso, come in effetti avvenne.

⁶⁶ Vedi [V.6.1; VI.7.1].

facendo solo pochi riferimenti alla natura della Chiesa e al modo in cui è strutturata, concentrandosi sulla spiegazione della necessità e della funzione del Diritto nella Chiesa, ed evitando in ogni caso argomentazioni teologiche non necessarie, dibattute o che sembrassero appartenere ad una scuola particolare; c) che la sua seconda parte, più tecnica e concisa, sulla natura, le caratteristiche e lo scopo della LEF, soprattutto in relazione ad altre leggi, sarebbe stata probabilmente poco modificata⁶⁷.

Lo Schema IX consisteva in 86 canoni, raggruppati sotto due titoli: *De Ecclesia* e *De Ecclesiae muneribus*, entrambi relativamente semplici nella struttura, seguiti dalle *Normae finales*. Le sue fonti di ispirazione, come negli altri schemi del progetto, erano la dottrina perenne del magistero, in particolare il Concilio Vaticano II, e altre fonti più direttamente giuridiche.

Il Titolo I si apriva con due canoni introduttivi che davano una visione generale della Chiesa come Popolo di Dio, nella sua unità e nella sua molteplicità; conteneva poi tre capitoli, il primo dei quali (*De christifidelibus omnibus*) era a sua volta diviso in tre articoli: uno sulla vocazione e l'incorporazione alla Chiesa (cann. 3-8); un altro sugli obblighi e i diritti fondamentali dei fedeli (cann. 9-24), che passò interamente al CIC e al CCEO; e il terzo sulla diversità dei fedeli in ragione del loro stato (cann. 25-28). Il secondo capitolo (*De Ecclesiae structura hierarchica*) cercava di definire, attraverso quattro articoli, gli organi principalmente preposti all'esercizio delle funzioni pubbliche nella Chiesa: il Sommo Pontefice e il Collegio episcopale (cann. 29-39, confluiti quasi in blocco in entrambi i Codici); i Patriarchi e gli Arcivescovi maggiori (cann. 40-42), che hanno una funzione speciale nelle Chiese orientali; i Vescovi in particolare (cann. 43-45); i presbiteri e i diaconi (cann. 46-48). Quanto al terzo capitolo di questo primo titolo (*De Ecclesiae missione atque conexis eidem iuribus*, cann. 49-54), esso era dedicato a definire l'aspetto più fondamentale delle relazioni tra la Chiesa e la società umana: la sua missione verso quest'ultima e i diritti che le spettano in relazione a tale missione⁶⁸.

Il Titolo II di questo schema definitivo era strutturalmente più semplice. Iniziava con due canoni generali (can. 55 e 56), in cui si chiariva l'interdipendenza del *triplex munus* della Chiesa (insegnare, santificare e governare), la

⁶⁷ Tutto ciò si può dedurre dalle discussioni sul testo del *Prooemium* dello Schema VI durante la Sessione VII del Coetus LEF (vedi [VI.2.1]), dai riferimenti al *Prooemium* nelle *Observationes ad Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis a. 1976 a Membris PCCICR necnon PCCICOR propositae* (vedi [VII.2.1-2]), dai riferimenti ad esso durante la Sessione XI del Coetus LEF (vedi [VII.3]), e dal fatto che diversi paragrafi della sua ultima parte siano apparsi successivamente in *Communicationes* 6 (1974) 64-71, indicando probabilmente che questi testi erano destinati a essere sostanzialmente mantenuti.

⁶⁸ Vedi [VII.6]. Nessuno dei canoni presenti in questo capitolo, né nei tre articoli precedenti, è passato nei Codici attuali; ciò non significa che il loro contenuto sia privo di interesse.

convergenza verso lo stesso fine, la relazione con l'Eucaristia e la diversa partecipazione di tutti i fedeli a queste funzioni. Gli aspetti fondamentali di queste funzioni sono stati poi analizzati nel dettaglio in tre capitoli: *De Ecclesiae munere docendi* (cann. 57-65), *De Ecclesiae munere sanctificandi* (cann. 66-70) e *De Ecclesiae munere regendi* (cann. 71-82). In ognuno di essi si spiega a chi competono i doveri e la potestà relativi a queste funzioni e la forma di partecipazione al loro esercizio. Così, in questo titolo, trattando della missione della Chiesa, ci si occupava degli organi gerarchici, ma senza trascurare la missione ecclesiale dei fedeli laici⁶⁹.

Infine, i cann. 83-86 costituivano le *norme finali* e sarebbero serviti a determinare formalmente la portata, il valore e la stabilità della LEF, e cioè la sua portata di validità universale (can. 83); la sua prevalenza rispetto ad altre norme, decreti o precetti dell'ordinamento canonico, che non avrebbero avuto valore se contrari ad essa e soggetti ad interpretazione e applicazione in conformità alle sue prescrizioni (can. 84); la possibilità e il modo di dichiarare e rendere effettiva questa prevalenza, anche in ambito giudiziale (can. 85); infine la superiore stabilità della LEF, le cui prescrizioni avrebbero potuto essere modificate solo dalla Suprema Autorità della Chiesa, quando questa lo avesse espressamente manifestato, mediante una legge propria (can. 86).

A questo punto, si potrebbe azzardare una spiegazione delle ragioni che hanno portato a sospendere il progetto; una decisione in cui forse sono confluiti diversi problemi, alcuni inerenti alla natura peculiare della LEF e altri di natura più circostanziale.

È improbabile che la novità stessa dell'idea della LEF e la pressione di alcune critiche abbiano influito negativamente sulla decisione finale di Giovanni Paolo II, abituato alle grandi sfide. Questo santo Pontefice avrebbe senza dubbio preso in considerazione le obiezioni contro il progetto provenienti da vari settori, cercando di valutarne l'obiettività e l'importanza, ma senza lasciarsi forzare da quelle più radicali; soprattutto se si considera che, con lo sviluppo e la maturazione della LEF, la sua accettazione ecclesiale crebbe e molte di queste critiche si attenuarono, anche se non scomparvero mai del tutto.⁷⁰ Qualcosa di

⁶⁹ Vedi *ibidem*. Buona parte dei canoni dei primi due capitoli di questo Titolo II sono passati al CIC e al CCEO, mentre nessuno dei canoni del terzo capitolo è stato ripreso. Vedi [All.IV].

⁷⁰ Il titolo principale della bozza *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, che alcuni hanno interpretato in un senso teologico estraneo al suo significato giuridico, può aver dato origine all'erroneo sospetto già menzionato in precedenza (vedi sopra nota 40), che la LEF fosse destinata a soppiantare il Vangelo o la *lex caritatis* come legge fondamentale della Chiesa. En S. MÜCKL, “*De Ecclesia et hominum consortione*”..., cit., pp. 45-92, oltre a discutere questo problema, vengono descritti i principali atteggiamenti critici nei confronti del progetto in ambito ecclesiastico-accademico, soprattutto nelle prime pagine.

simile si potrebbe dire per quanto riguarda le reticenze espresse da alcuni cultori della scienza canonica, la grande maggioranza dei quali era favorevole all'idea e allo scopo della LEF, e talvolta collaborava più o meno direttamente al suo perfezionamento.⁷¹ Lo stesso Pio Fedele - uno dei canonisti più contrari all'idea di una Legge fondamentale nella Chiesa - riconosceva che gli autori che difendevano la possibilità e l'opportunità della LEF erano di gran lunga più numerosi delle voci che si levavano contro di essa, spesso generiche e basate su motivazioni vaghe.⁷² Tuttavia, bisogna riconoscere che tra queste ultime ci sono state anche obiezioni più fondate che, richiamando l'attenzione su alcuni problemi del progetto, hanno contribuito a far sì che i redattori si sforzassero per risolverli.

Tutti i canonisti che proponevano l'elaborazione di una legge fondamentale per la Chiesa, di natura costituzionale, la ritenevano assolutamente compatibile con la natura della Chiesa e davano per scontato che non dovesse essere associata al moderno costituzionalismo politico. La LEF, infatti, non avrebbe mai dovuto essere intesa come un atto costituente; né avrebbe trasformato la Costituzione della Chiesa da materiale a formale; né avrebbe implicato la sostituzione della legge divina con una legge umana; né avrebbe introdotto nella Chiesa una sorta di democrazia di tipo liberale; ed era indubbio, inoltre, che avrebbe dovuto essere compatibile con la *plenitudo potestatis* del Papa⁷³.

⁷¹ Vedi [VII.8]. La bibliografia canonica sulla LEF è molto ampia, soprattutto per quanto riguarda gli articoli scientifici. Tra le opere che contengono un elenco bibliografico più completo sull'argomento, oltre a quella citata nella nota precedente, si possono anche considerare, ad esempio, O.G.M. BOELENS, De "Lex Ecclesiae Fundamentalis": een gemiste kans of een kansloze misser, Zeist 2001, y D. CENALMOR, La Ley Fundamental de la Iglesia..., cit., dove vengono spiegati in dettaglio anche i punti chiave della LEF e le principali questioni (pp. 191-382).

⁷² Cfr. P. FEDELE, Discorsi sul diritto canonico, Roma 1973, p. 197; Interpretazione teológica del diritto canonico e «Lex Ecclesiae Fundamentalis», en AA.VV., Lex fundamentalis Ecclesiae. Atti della Tavola Rotonda a cura di Attilio Moroni (Macerata, 12-13 ottobre 1971), Milano 1973, p. 15.

⁷³ Cfr. J. HERVADA, Legislación fundamental y leyes ordinarias (notas en torno al tema), *Ius canonicum XVI* [1976] 169-184). Per quanto riguarda il carattere fondamentale della LEF, tuttavia, alcuni autori hanno evidenziato che si sarebbe dovuto prestare molta attenzione ad adattarla agli aspetti della tecnica giuridica costituzionale, e che le sue *Normae finales* avrebbero dovuto superare bene ogni incompatibilità con l'essere della Chiesa; in modo che, ad esempio, non si verificasse il paradosso che le norme dello *ius divinum* non formalizzate nella LEF (e che potrebbero essere contenute in altre leggi ecclesiastiche), pur avendo sostanzialmente un valore supremo, sarebbero state formalmente subordinate alle norme dello *ius mere ecclesiasticum* nella LEF, che non sarebbero state né giuridicamente né teologicamente legittime, come ha affermato W. Aymans (*Das Projekt einer Lex Ecclesiae Fundamentalis*, en AA.VV., *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, Regensburg 1983, pp. 65-71; IDEM, *Kirchenrechtliche Beiträge zur Ekklesiologie*, Berlin 1993, pp. 303-319). Ma per questo e per altri problemi sono state offerte anche delle soluzioni alternative.

Non sembra inoltre eccessivamente problematico il fatto che la LEF mostrasse una certa perfettibile immagine della Chiesa, anche se questa è stata considerata da alcuni come una importante difficoltà. Infatti, a parte il fatto che negli ultimi schemi del progetto venne definitivamente abbandonata l'idea di *offrire un'immagine autentica della Chiesa*, come era stato richiesto nei primi anni, è logico che la LEF avrebbe dovuto in qualche modo riflettere, per sua natura, un'immagine della Chiesa nel suo aspetto giuridico. Ma questo significava semplicemente che si doveva utilizzare un substrato ecclesiologico corretto e adeguato, cercando di allineare la LEF all'ecclesiologia del Concilio Vaticano II. D'altra parte, non avrebbe dovuto sorprendere che questo substrato e questa legge avrebbero potuto sempre essere migliorati, come avviene per qualsiasi prescrizione positiva, che non per questo cessa di essere promulgata.

Nella decisione di Giovanni Paolo II di non portare avanti il progetto, alla luce di quanto riportato in questo volume, sembra che abbiano avuto un peso determinante le *difficoltà ecumeniche*: infatti, secondo alcuni vescovi ed ecclesiologi, determinati contenuti della LEF (ad esempio, quelli riguardanti il primato papale) avrebbero potuto causare attrito nel dialogo con altre Chiese o comunità ecclesiali; allo stesso modo, sarebbe stato considerato l'eccessivo carattere occidentale derivato, per molti cristiani ortodossi, dalla formulazione delle determinazioni giuridiche dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II sotto forma di legge fondamentale.

Tuttavia, nemmeno queste ultime difficoltà, di natura piuttosto circostanziale, più volte sottolineate dal card. Willebrands, presidente del Segretariato dell'Unione dei Cristiani e membro della PCCICR dal 1969, o da autori come E. Lanne, consultore del Coetus LEF dal 1967, sembrarono insolubili. A parte il fatto che, fin dall'inizio della stesura della LEF, molti altri sostenevano che essa avrebbe potuto favorire l'ecumenismo, sostenendo che l'esistenza di una tale legge avrebbe contribuito a dimostrare la profonda unità della Chiesa anche in ambito canonico; che avrebbe inoltre facilitato uno sviluppo disciplinare più differenziato, adattato alle esigenze peculiari delle Chiese particolari e dei loro raggruppamenti, evitando un'eccessiva divisione giuridica; inoltre, che sarebbe servita a promuovere l'unione di altre Chiese e comunità cristiane con la Chiesa cattolica, indicando chiaramente ciò che quest'ultima considera fondamentale per il suo ordinamento e i canali per l'attività ecumenica⁷⁴.

⁷⁴ Si vedano a questo proposito, ad esempio, le spiegazioni fornite nell'ultimo punto della «Relatio de labore peracto in apparando schemate Legis Ecclesiae Fundamentalis, de eiusdem contentu atque de quibusdam difficultatibus agitatis adversus opportunitatem ipsius Legis Ecclesiae Fundamentalis» (5.I.1981), dove si discutevano le principali "obiezioni ecumeniche" alla LEF, e si ricordava anche che gli Osservatori di altre Chiese o Comunità ecclesiali che avevano partecipato alla sua

Introduzione generale

L'insieme di tutti questi fattori aiuta a capire che sul progetto continuavano ad esserci dubbi, nonostante tutto l'iter di studio e di elaborazione: cosicché, nell'udienza con il card. Felici il 1º dicembre 1981 Giovanni Paolo II finì per concordare con la soluzione da lui proposta:

Ad ogni modo –soggiungo io e con me Mons. Segretario– data l'atmosfera attuale è forse opportuno per il momento lasciare che la tesi della LEF venga meglio studiata e maturata, e pensare al Codice, nel quale però devono essere introdotti i canoni della LEF (Papa, Concilio Ecumenico) senza i quali il Codice rimarrebbe monco⁷⁵.

Comunque sia, quello che è certo è che il progetto LEF, nonostante tutti gli sforzi e le aspettative riposte in esso, è rimasto nel cassetto⁷⁶, senza escludere che un giorno possa essere ripreso, magari in forma un po' diversa o con qualche modifica sostanziale. Questo non significa che sia stato un lavoro inutile, perché, come ha spiegato anche Mons. Herranz, che ha collaborato fin dall'inizio all'elaborazione di tutti gli schemi della LEF, «gli studi positivi e costruttivi fatti nel merito, parallelamente all'elaborazione del nuovo Codice, sono stati molto utili, non solo alla scienza canonica in generale, ma anche all'arricchimento tecnico del nuovo Codice»⁷⁷. E oggi potremmo aggiungere che questi studi, e l'enorme mole di lavoro che hanno comportato, oltre ad aver apportato all'attuale diritto canonico latino e orientale, alcune delle sue affermazioni più riuscite e importanti, e ad aver contribuito in generale al suo arricchimento dottrinale e tecnico, hanno anche contribuito ad accrescere l'interesse per il Diritto costitutivo o costituzionale della Chiesa e ad approfondire la scienza canonica.

Come aveva augurato Giovanni Paolo II, tanto lavoro non è stato vano; e nella prospettiva di fede presente nelle sue parole, insieme ai risultati appena riassunti, o a ciò che la Provvidenza può avere in serbo per una legge di questo tipo in futuro, si può dare a quelle parole un'interpretazione ancora più trascendente e ricca di speranza: quella del merito soprannaturale di chi, come i cardinali Ciriaci e Felici, o come Onclin, Faltin, Mörsdorf, del Portillo, Bertrams e tanti altri, dedicati disinteressatamente al progetto; anche di chi, come il card. Willebrands o Lanne, si sono opposti alla promulgazione della LEF con analogo impegno, cercando il bene della Chiesa.

stesura ritenevano che la LEF non sarebbe stata un ostacolo all'ecumenismo, ma piuttosto il contrario. Vedi [VII.8].

⁷⁵ Vedi [VII.9].

⁷⁶ J. HERRANZ, *Il Prof. Pedro Lombardía e la nuova codificazione canonica*, in *Ius Canonicum* XXVI (1986), 509.

⁷⁷ *Ibidem*.

3. Contenuti del volume

Ci auguriamo che quanto è stato appena detto, aiuti ad apprezzare il significato dei materiali raccolti in questo volume, molti dei quali vengono pubblicati per la prima volta.

La maggior parte dei documenti contenuti in questo libro, sempre in ordine cronologico, sono tratti dai cinque volumi degli *Acta et Documenta Coetus specialis studii «De Lege Ecclesiae Fundamentalium»* (A&D.LEF), le cui oltre 2500 pagine riproducono, a loro volta, una selezione di vari testi, per lo più scritti in latino, che danno conto dell'origine del progetto della LEF e dell'elaborazione dei successivi schemi. Il presente volume raccoglie anche altri scritti di particolare interesse, che si trovano altrove. Di tutti questi documenti, solo una piccola parte è stata finora pubblicata in *Communicationes* o in altre fonti ufficiali.

L'originale di questi testi - manoscritti, dattiloscritti o stampati - a cui si farà riferimento, si trova quasi sempre nell'Archivio del Dicastero per i Testi Legislativi (Arch.DTL); più precisamente, nelle 19 scatole (Sct.) utilizzate per conservare gli scritti relativi al progetto LEF (dai primi originali alle copie e ai ritagli di stampa). Il contenuto di ognuna di queste scatole, a sua volta, è disposto e raccolto in cartelle (Ctl.) di spessore variabile, che quasi sempre comprendono più sottocartelle (Stt.). Non abbiamo contato con precisione il numero totale delle pagine di questa sezione dell'archivio, perché sarebbe un lavoro molto complesso e potrebbe essere fuorviante, dato che i testi sono scritti su carta e con lettere di dimensioni molto diverse. Abbiamo però calcolato il totale di tutto questo materiale che, se fosse editato con i caratteri più comuni e senza contare i duplicati, ammonterebbe a ben oltre 12.000 pagine *in folio*. La cifra è riportata qui solo per dare un'idea del lavoro di selezione che la presente pubblicazione rappresenta. Per quanto riguarda la trascrizione qui effettuata degli scritti originali, sottolineiamo che essa è fedele ai documenti originali conservati nell'Archivio del Dicastero per i Testi Legislativi: laddove siano a nostro avviso presenti degli *errata* o siano necessarie variazioni del testo per una migliore comprensione, saranno indicati in nota. Questo naturalmente non vale per piccoli refusi ortografici e simili.

Il dettagliato *Indice generale*, con cui inizia il volume, ha una veste grafica studiata per comprendere facilmente la struttura del libro, nonché aiutare a trovare il più rapidamente possibile qualsiasi testo o informazione che si desidera conoscere.

La sezione, intitolata *Prime idee preparatorie: i prodromi della LEF*, riporta i primi riferimenti, proposte e fatti noti sull'idea di redigere una legge che includesse il Diritto costituzionale della Chiesa; dagli inizi del Concilio Vaticano II e dai primi passi della PCCICR, fino al momento in cui si decise di avviare formalmente il progetto della LEF.

Introduzione generale

La componente principale e più corposa del libro è costituita dai sette capitoli seguenti, a cui si è fatto riferimento nel riassumere la storia del progetto. In queste pagine sono raccolti i principali documenti "ufficiali" relativi a ciascuna delle fasi di elaborazione della LEF: i verbali delle sessioni di lavoro dei consultori in cui è maturato il progetto; il testo degli schemata corrispondenti e quello delle loro relazioni esplicative; le sintesi delle *animadversiones* degli organi di consultazione; ecc. Abbiamo invece preferito inserire nell'*Appendice documentale* che segue, anch'essa ordinata cronologicamente, il testo di quegli altri scritti di natura più o meno "ufficiale" che, pur essendo rilevanti, avrebbero avuto un carattere più preparatorio o accessorio: appunti, lettere di convocazione, discorsi, ecc.

Ognuno di questi sette capitoli inizia con dei brevi *Praenotanda*, per raccontare nel dettaglio tutto ciò che riguarda lo sviluppo di questa fase del progetto, per collocare e presentare i documenti che seguono, e per dare almeno notizia dei vari voti, studi o altri interventi che, senza essere inclusi nel libro, si trovano o sono inclusi nei volumi di A&D.LEF o che è sembrato opportuno citare.

L'*Appendice documentale*, di cui abbiamo parlato poco sopra, raccoglie, come si vedrà, un buon numero di testi di portata variabile, ma sempre interessanti. Nell'intestazione di ciascuno di essi si è cercato di riportarne la fonte, utilizzando la notazione usata in altre parti del libro, cioè quella che compare nell'*Arch.DTL* e quella che abbiamo descritto sopra. Lo stesso è stato fatto, in questo caso a piè di pagina, nei documenti dei sette Capitoli precedenti.

Il primo degli *Allegati* che completa il volume è l'*Iter laboris ad praeparandum LEF*, che serve a ricordare, in forma più o meno sintetica, le date principali in cui il progetto è stato realizzato, e quindi anche a fornire una panoramica della sua storia.

Altrettanto sintetica è l'appendice successiva: l'*Index Schematum LEF*, in cui, a partire dalla *Delineatio iuris constitutionalis Ecclesiae* (dell'ottobre 1965) e proseguendo con gli schemi successivi della LEF (l'ultimo del 24 aprile 1980), si possono vedere a colpo d'occhio la struttura e le variazioni sistematiche dei singoli schemata.

Più complessa è stata l'elaborazione dell'*Allegato III*, intitolato *Membri, esperti e Coetus che hanno lavorato per preparare la LEF*, che fornisce diversi elenchi con i nomi di coloro che hanno lavorato più direttamente al progetto: in primo luogo, dei Presidenti, dei Segretari e del personale della Segreteria della PCCICR e della PPCICOR; in secondo luogo, dei membri di tali Pontifici Consigli che hanno esaminato in qualche modo i loro schemi; poi, dei consultori della PCCICR e della PPCICOR che sono stati direttamente coinvolti nella preparazione di questi testi, così come di altri esperti che hanno avuto una colla-

Introduzione generale

borazione “ufficiale” in questi compiti, e gli osservatori di altre Chiese o Comunità ecclesiali che hanno assistito in determinati momenti alle sessioni di lavoro; infine, i membri delle varie commissioni e gruppi di studio che sono stati responsabili della preparazione degli schemi successivi, e i cardinali e vescovi che sono stati membri dello *Coetus specialis Praesulum*⁷⁸.

Come Allegato IV, viene aggiunta una tabella riassuntiva con i Canoni LEF inseriti nel CIC e nel CCEO, in cui si possono facilmente individuare le prescrizioni LEF attualmente contenute in entrambi i Codici.

L'Allegato V, *Informazioni circa la LEF in «Communicationes»*, è un altro supplemento relativamente semplice, che contiene un indice delle principali informazioni sul progetto LEF apparse sulla rivista *Communicationes* dal suo primo numero nel 1969.

L'Allegato VI, *Documenti contenuti in A&D.LEF e loro collocazione in Arch.DTL e in questo volume*, raccoglie infine in tabelle l'elenco completo dei documenti che compaiono in ciascuno dei cinque volumi A&D.LEF e che sono stati in qualche modo citati nel libro. Oltre a indicare il titolo (talvolta semplificato) e le pagine occupate, questo allegato è stato utilizzato per indicare il luogo dell'Arch.DTL in cui si trova l'originale del documento.

Sia il suddetto Allegato che l'Indice dei nomi, che chiude il volume, sono stati compilati per facilitare le future ricerche sul progetto LEF. Per lo stesso motivo, anche i nomi che compaiono in quest'ultimo indice (almeno quelli di tutte le persone citate nel libro) sono stati indicati, anziché in latino, come di solito appaiono nei documenti originali, nella forma con cui oggi sono citati.

Confidiamo che quest'opera, di cui abbiamo appena descritto il contenuto, possa essere utile a un gran numero di canonisti, a non pochi teologi e a molti altri studiosi. Coloro che desiderano comprendere meglio la storia redazionale di alcuni dei canoni più importanti di entrambi i Codici, svolgere un lavoro di ricerca specifico di altro tipo, o che cercano soprattutto di approfondire gli aspetti più fondamentali e permanenti dell'ordinamento ecclesiastico, troveranno senza dubbio qui del materiale prezioso. Speriamo inoltre che l'esempio di tutti coloro che hanno partecipato alla preparazione della LEF, mossi dall'amore e dall'ansia di servire la Chiesa, li aiuti anche nel loro lavoro.

⁷⁸ Vedi [VII.9].

